RVA Broker internazionale di assicurazioni

RVA ASSOCIATI SA
Via Maggio 1A | CP 1829 | CH 6901 Lugano
tel +41 91 260 02 02 | www.rvasa.ch | info@rvasa.ch

CONDIZIONI CONTRATTUALI

LLOYD'S

PDF p. 2	NMA 1658 (Renewal Offer Clause / Clausola di rinnovo, solo in inglese)
PDF p. 3 - 7	AFB CH 7 (Pre-contractual information / Informazioni pre-contrattuali)
PDF p. 8 - 21	AFB CH 5 (General conditions of insurance / Condizioni generali di assicurazione)
PDF p. 22 - 28	AFB CH 1 (Building and land owners / Proprietari di fabbricati e terreni)
PDF p. 29 - 44	AFB CH 3 (Commercial buildings / Stabili commerciali)
PDF p. 45 - 49	Addendum 1 (incl. TID-12.2013 clause updated)
PDF p. 50	HHC 09.2008 (Holiday home clause / Clausola abitazione di vacanza, solo in inglese)
PDF p. 51	EEQ w1948 (Earth quake extension clause / Clausola di estensione del terremoto)
PDF p. 52 - 56	ASA/SVV (Building insurance regulations, in Italian only / Norme per l'assicurazione degli stabili)
PDF p. 57	LMA9151 (Personal information notice / Nota informativa personale)

07.2024

LLOYD'S

RENEWAL OFFER CLAUSE (SWITZERLAND)

NMA 1658-4

1. A discount of 10% has been allowed in arriving at the net premium contained in the Policy or in the Certificate in consideration of the Assured having undertaken to offer each year the renewal of this Insurance on the same basic rates and conditions for a period of ***5 years as stated in the Insurance Certificate*** and to pay the premium annually.

2. (a) The Assured is entitled to discontinue the yearly renewal of the Insurance by written declaration up to three months before yearly expiry. The Underwriters are however in these cases entitled to demand repayment of rebates which have been granted to the Assured under this clause.

   Furthermore this clause does not deprive the Assured of his rights reserved to him by law or by other conditions contained in the Policy or Certificate to cancel the Insurance.

   (b) Underwriters are entitled to discontinue the yearly renewal. The Assured is however in these cases entitled to retain the rebates granted under this clause on yearly premiums previously paid.

3. If the premiums for renewal are not paid when due, the Assured will be reminded of the consequences of default and will be called upon at his own expense to remit such premiums within 14 days after dispatch of the summons. If the Assured default in this obligation, Underwriters' liability is suspended after the expiration of the 14 days time limit. If within two months after the end of this time limit the outstanding premium is not legally claimed for, it is assumed that Underwriters renounce the outstanding premium and the Insurance is cancelled.

4. The undertaking shall be held to apply to any Policy, Certificate or renewal document issued in substitution hereof and during the period mentioned under 1 above.

17/4/69
NMA1658-4

PER L'ASSICURAZIONE DEI RISCHI INDUSTRIALI E DEI RISCHI OPERATIVI

A. I sottoscrittori e partner contrattuali del Contraente (di seguito: "il Contraente") sono membri sottoscrittori dell'associazione di sottoscrittori nota come Lloyd's (di seguito: "i sottoscrittori"), con il seguente domicilio, indirizzo e forma giuridica:

Lloyd's One Lime Street Londra EC3M 7HA Gran Bretagna	Lloyd's Underwriters, London Filiale svizzera Seefeldstrasse 7 8008 Zurigo Svizzera	Sede: Londra / Gran Bretagna Forma giuridica: Associazione di assicuratori individuali

B. Il contratto di assicurazione viene concluso con l'assistenza del Lloyd's Broker. Questi sono intermediari assicurativi indipendenti ai sensi della legislazione svizzera.

C. Il Contraente può revocare la richiesta di conclusione del contratto di assicurazione o la dichiarazione di accettazione dello stesso entro 14 giorni dalla data di tale richiesta o accettazione del contratto di assicurazione da parte del Contraente per iscritto o in altra forma che consenta la prova per iscritto.

D. Il contratto di assicurazione comprende tra l'altro le seguenti Condizioni Generali, che contengono nove disposizioni distinte. Il contraente è pertanto espressamente invitato e tenuto a leggere attentamente le seguenti informazioni e le nove disposizioni, prevalentemente brevi e facilmente comprensibili. Queste si riferiscono tra l'altro a quanto segue:

Il numero 1 riguarda le esclusioni generali, ovvero la guerra e le ostilità, nonché alcuni danni derivanti da radiazioni ionizzanti o radioattive e in relazione a impianti o processi nucleari. In questi casi, il contratto non offre alcuna copertura assicurativa.

Il numero 2 richiede, in conformità con la legge federale svizzera sul contratto di assicurazione, che le domande dei sottoscrittori in relazione alla proposta di assicurazione, sia per iscritto che in un'altra forma che consenta la prova per testo, devono essere risposte in modo veritiero. La violazione di questo obbligo può comportare l'annullamento e la perdita dei diritti derivanti dal contratto d'assicurazione; a questo proposito va notato che le violazioni degli obblighi commesse fino al 31 dicembre 2005 saranno giudicate in base al diritto (per il Contraente o l'Assicurato) più severo in vigore prima del 1° gennaio 2006 (recesso dal contratto, decadenza del premio) applicabile finora.

I numeri 3 e 4 delineano i singoli obblighi o doveri che il Contraente o l'Assicurato devono rispettare in caso di sinistro. La loro violazione può comportare la perdita del diritto all'indennizzo.

Il numero 5 indica gli indirizzi dei sottoscrittori ai quali devono essere inviate le comunicazioni da parte del Contraente o dell'Assicurato o gli indirizzi del Contraente o dell'Assicurato ai quali devono essere inviate le comunicazioni da parte dei sottoscrittori, in modo che queste possano avere l'effetto previsto in modo tempestivo. I cambiamenti di indirizzo devono essere comunicati senza indugio.

Il numero 6 è collegato al numero 3 e stabilisce il tempo e il luogo per il pagamento delle richieste di indennizzo, nonché i presupposti perché queste diventino esigibili e possano essere fatte valere nei confronti dei sottoscrittori.

I numeri 7 e 8 spiegano come e dove un'eventuale azione legale può essere diretta contro i sottoscrittori.

Il numero 9, infine, fa riferimento alle disposizioni della legge federale svizzera sul contratto di assicurazione, che si applicano sempre, qualora il contratto di assicurazione in questione non preveda disposizioni contrarie (ad esempio nelle Condizioni generali o nelle Condizioni speciali).

E. I Lloyd's effettuano due raccolte di dati (dati dei clienti e dati dei sinistri) in relazione all'elaborazione del contratto d'assicurazione. I dati del cliente servono come prova dell'esistenza di un'assicurazione presso i Lloyd's. I dati dei sinistri servono alla regolazione dei sinistri. I soggetti che ricevono i dati sono i rispettivi Lloyd's Broker e i sottoscrittori; in caso di sinistro, eventualmente anche la società di liquidazione dei danni incaricata dai sottoscrittori e, se del caso, l'Ufficio sinistri della LAINF svizzera. I dati possono essere trasmessi ad altri terzi solo con il consenso della parte o delle parti interessate o sulla base di una legge. I dati vengono memorizzati in parte elettronicamente, in parte in forma cartacea e vengono distrutti dopo dieci anni.

F. AVVISO IMPORTANTE: La formulazione definitiva è esclusivamente e solo quella delle nove disposizioni citate; le informazioni precontrattuali non fanno parte del contratto.

CONDIZIONI GENERALI

Le seguenti Condizioni Generali fanno parte del contratto di assicurazione concluso con i sottoscrittori. Esse prevalgono su tutte le altre disposizioni del presente contratto che stabiliscono diversamente, a meno che alcune di queste Condizioni Generali siano state esplicitamente modificate negli altri documenti contrattuali o siano state contrassegnate come non applicabili.

1. ESCLUSIONI

La presente assicurazione non copre

1.1 qualsiasi perdita direttamente o indirettamente causata dai seguenti eventi: guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (che la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, potere militare o usurpato, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danni alla proprietà da o sotto l'ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale.

1.2 (a) danni a qualsiasi proprietà, nonché qualsiasi perdita o spesa risultante o derivante da ciò e qualsiasi perdita consequenziale,

(b) qualsiasi responsabilità legale di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente causata da, o a cui ha contribuito, o derivante da

(i) radiazioni ionizzanti o contaminazione da radioattività da qualsiasi combustibile nucleare o da qualsiasi scoria nucleare derivante dalla combustione di combustibile nucleare

(ii) proprietà radioattive, tossiche, esplosive o altre proprietà pericolose di qualsiasi gruppo nucleare esplosivo o componente nucleare dello stesso.

2. NON DIVULGAZIONE

2.1 Atti di non divulgazione commessi a partire dal 1° gennaio 2006

Se il Contraente o qualsiasi persona (o impresa) assicurata nel quadro della presente assicurazione ha dichiarato il falso su un fatto materiale che conosceva o avrebbe dovuto conoscere e sul quale è stato interrogato per iscritto o in un'altra forma che ne consenta la prova per iscritto, o se ha omesso di dichiarare tale fatto, i sottoscrittori hanno il diritto, ai sensi dell'articolo 6 della Legge federale sul contratto di assicurazione, di annullare il contratto mediante dichiarazione scritta o in un'altra forma che ne consenta la prova per iscritto entro quattro settimane dal momento in cui sono venuti a conoscenza di tale falsa dichiarazione o omissione.

In tal caso i sottoscrittori sono esonerati anche da qualsiasi obbligo di indennizzo per le perdite già subite il cui verificarsi o la cui portata sia stata influenzata dall'omissione o dalla falsa dichiarazione del fatto materiale. Nella misura in cui gli assicuratori abbiano già indennizzato una o più perdite, essi avranno diritto al rimborso.

Anche dopo la conclusione o il rinnovo della presente assicurazione, i sottoscrittori hanno il diritto di annullare il presente contratto durante tutti i successivi periodi di rinnovo, se il Contraente o il Beneficiario ha dichiarato o omesso di dichiarare tali informazioni ai sottoscrittori.

2.2 Atti di omissione commessi fino al 31 dicembre 2005

Gli atti di omissione commessi fino al 31 dicembre 2005, ma scoperti solo a partire dal 1° gennaio 2006, devono essere giudicati ai sensi dell'articolo 6 della Legge federale sul contratto di assicurazione nella sua versione precedente, valida fino al 31 dicembre 2005.

3. OBBLIGO IN CASO DI SINISTRO

Il Contraente e il Beneficiario sono tenuti, in caso di sinistro e come condizione sospensiva di qualsiasi diritto o pretesa derivante dal presente contratto, a denunciare senza indugio ai sottoscrittori il verificarsi del sinistro e a fornire loro tutte le informazioni, le prove e gli indizi relativi al sinistro che i sottoscrittori possano ragionevolmente richiedere e che siano in loro potere. Il contratto di assicurazione può stabilire un termine specifico per la presentazione della notifica di sinistro.

4. SINISTRI FRAUDOLENTI

Se il Contraente o il Beneficiario presenta una richiesta di risarcimento sapendo che la stessa è falsa o fraudolenta per quanto riguarda l'importo o altro, i Sottoscrittori sono esonerati da ogni responsabilità in relazione a tutte le richieste di risarcimento presentate ai sensi della presente assicurazione da tale richiedente.

5. AVVISI

Tutte le comunicazioni che possono essere richieste dal Contraente o dal Beneficiario ai Sottoscrittori devono essere notificate per iscritto, o in altra forma che consenta la prova per iscritto, all'indirizzo contenuto nel presente documento, o successivamente portate per iscritto all'attenzione del Contraente, o presso la sede amministrativa per l'intera attività svizzera. Tutte le comunicazioni indirizzate dai sottoscrittori al Contraente o al Beneficiario saranno notificate all'ultimo indirizzo comunicato ai sottoscrittori.

6. SCADENZA E PAGAMENTO DEI SINISTRI

Le richieste di indennizzo scadono quattro settimane dopo che i sottoscrittori hanno ricevuto le informazioni relative al sinistro e hanno potuto accertarne l'esattezza (articolo 41 della Legge federale sul contratto di assicurazione). I sinistri vengono pagati al domicilio svizzero dell'assicurato o del contraente.

7. AZIONI LEGALI

Le azioni legali per l'intera richiesta di risarcimento devono essere rivolte alla Rappresentanza generale per la Svizzera a spese dei sottoscrittori della presente assicurazione (articolo 15a della legge sulla sorveglianza delle assicurazioni, ISA; azione di rappresentanza (Prozessstandschaft)).

8. GIURISDIZIONE

In caso di controversia, i sottoscrittori accettano la giurisdizione del tribunale della loro sede amministrativa per l'intera attività svizzera, Seefeldstrasse 7, 8008 Zurigo, o del domicilio svizzero del Contraente o del Beneficiario.

9. LEGGE APPLICABILE

Per quanto il presente contratto non disponga diversamente, sono applicabili le disposizioni della Legge federale svizzera sul contratto di assicurazione del 2 aprile 1908.

14/12/21

LMA2242A Italian

LLOYD'S UNDERWRITERS

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE (AVB)
PER ASSICURAZIONE DI PERSONE E RESPONSABILITÀ CIVILE

INDICE

1. CHI È ASSICURATO?
- 1.1. Famiglia monocomponente
- 1.2. Famiglia pluricomponente
- 1.3. Assicurati aggiuntivi contro la responsabilità civile

2. DOVE HA VALIDITÀ L'ASSICURAZIONE?
- 2.1. Mobilia domestica
- 2.2. Mobilia domestica esterna all'abitazione
- 2.3. Edificio
- 2.4. Responsabilità civile
- 2.5. Durante il trasloco

3. QUALI SONO LE CONDIZIONI CONTRATTUALI APPLICABILI?
- 3.1. Decorrenza e durata
- 3.2. Risoluzione e rinnovo a scadenza
- 3.3. Cambio di proprietà
- 3.4. Risoluzione in caso di sinistro

4. QUALI BENI POSSONO ESSERE ASSICURATI?
- 4.1. Mobilia domestica
- 4.2. Giardini
- 4.3. Edificio, unità condominiale

5. QUALI SONO I RISCHI ASSICURABILI?
- 5.1. Incendio
- 5.2. Catastrofi naturali
- 5.3. Furto
- 5.4. Danni causati dall'acqua
- 5.5. Vetrate fisse di edifici
- 5.6. Vetrate fisse di mobili
- 5.7. Bagaglio
- 5.8. Deterioramento di cibo congelato
- 5.9. Copertura estesa
- 5.10. Responsabilità civile
- 5.11. Utilizzatori di motoveicoli stradali altrui, immatricolati in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, per danni sul veicolo utilizzato

6. QUALI SONO LE PROCEDURE DI PAGAMENTO DEL PREMIO?
- 6.1. Pagamento del premio
- 6.2. Variazione degli importi del premio

7. QUALI PROCEDURE SI APPLICANO IN CASO DI SINISTRO?
- 7.1. Denuncia di sinistro e valutazione del danno
- 7.2. Calcolo dell'indennizzo
- 7.3. Definizioni
- 7.4. Obblighi di comportamento in caso di responsabilità civile
- 7.5. Franchigia
- 7.6. Tipo di assicurazione

8. QUAL È L'OBBLIGO DI DILIGENZA DA RISPETTARE?
- 8.1. Prevenzione del danno
- 8.2. Sicurezza dei sistemi di approvvigionamento idrico
- 8.3. Biciclette
- 8.4. Bagaglio
- 8.5. Responsabilità civile

9. ALTRE DISPOSIZIONI
- 9.1. Violazione di norme, doveri, obblighi, sottoassicurazione
- 9.2. Negligenza grave
- 9.3. Ipoteca
- 9.4. Altre disposizioni

Per migliorare la leggibilità del documento, i riferimenti al genere maschile includono anche il genere femminile.

1. CHI È ASSICURATO?

1.1. Famiglia monocomponente

Il contraente. Se la famiglia monocomponente si allarga, diventando una famiglia pluricomponente, l'assicurazione viene applicata in via provvisoria alla famiglia pluricomponente per la durata dell'anno di assicurazione in corso. Gli assicuratori devono essere informati del cambiamento entro 30 giorni e sono autorizzati ad adeguare il premio alle mutate circostanze.

1.2. Famiglia pluricomponente

Il contraente e le persone indicate in seguito, a condizione che vivano nella sua stessa abitazione o che vi tornino regolarmente per il fine settimana;

- il coniuge o il partner convivente del contraente (escluse le cooperative d'abitazione);
- minori;
- i figli non sposati, adottati, i figliastri e/o i nipoti del contraente, del coniuge o di ogni altra persona che vive nell'abitazione, che sono maggiorenni, purché non abbiano un impiego retribuito. Il salario delle persone in formazione o il guadagno da attività secondaria degli studenti, che si assommano a un reddito annuo di CHF 20.000, non sono considerati reddito da attività lucrativa;
- Altre persone citate nel prospetto.

1.3. Assicurati aggiuntivi contro la responsabilità civile

- Minori che vivono nella stessa abitazione del contraente durante una vacanza sovvenzionata dallo Stato o minori che soggiornano temporaneamente presso il contraente;
- il personale privato al servizio della famiglia del contraente, nell'ambito dell'adempimento dei propri obblighi nell'abitazione del contraente;
- persone, in qualità di capifamiglia, per perdite o danni causati da membri del nucleo familiare del contraente che sono minorenni e soggiornano temporaneamente con questi ultimi a titolo gratuito;
- persone incaricate di curare animali di proprietà di un assicurato, a condizione che li tengano per un periodo massimo di 2 mesi e che non lo facciano a scopo commerciale.

2. DOVE HA VALIDITÀ L'ASSICURAZIONE?

2.1. Mobilia domestica

1 Nel luogo indicato nel prospetto.

2 Se i luoghi assicurati sono più di uno, è consentita libertà di movimento tra gli stessi.

2.2. Mobilia domestica esterna all'abitazione

1 È fornita copertura in tutto il mondo per perdite o danni (escluso il furto ordinario) fino al 20% della somma corrisposta per l'assicurazione della mobilia domestica, per un minimo di CHF 5.000 e per un periodo non superiore a 12 mesi.

2 La mobilia domestica che resta al di fuori dell'abitazione in modo permanente (in una casa di vacanze, in una seconda casa) non è inclusa nella copertura.

3 I danni ai bagagli sono coperti solo al di fuori dell'abitazione, da ogni altro luogo indicato nella polizza, dal posto di lavoro, dal percorso abituale tra l'abitazione e il posto di lavoro e viceversa.

2.3. Edificio

Nel luogo indicato nel prospetto.

2.4 Responsabilità civile

La copertura degli assicurati vale in tutto il mondo; [se essi sono assicurati] come proprietari residenti e costruttori proprietari di ristrutturazioni e ampliamenti (sezioni 5.10.1., 5.10.2. e 5.10.3.), l'assicurazione ha validità solo in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein e nelle enclavi di Büsingen e Campione.

2.5. Durante il trasloco

1 In caso di trasloco in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein e nelle enclavi di Büsingen e Campione, l'assicurazione è valida anche durante il trasloco e nella nuova località.

2 In caso di cambio di residenza all'estero, l'assicurazione decade al momento dell'allontanamento dalla Svizzera. La copertura non si applica durante il trasporto.

3 È preciso obbligo del contraente informarci entro 30 giorni del fatto che intende lasciare l'abitazione. Gli assicuratori potranno adeguare il premio alle mutate circostanze, a condizione che la copertura non decada automaticamente in base alla sottosezione 2.5, sottoparagrafo 2.

3. QUALI SONO LE CONDIZIONI CONTRATTUALI APPLICABILI?

3.1. Decorrenza e durata

Le date di decorrenza e scadenza sono indicate nel prospetto.

3.2. Risoluzione o rinnovo a scadenza

Se il contratto non viene disdetto 3 mesi prima della scadenza, viene tacitamente rinnovato per un altro anno.

Se il contratto era stato stipulato per un periodo inferiore a 12 mesi o un anno, l'assicurazione decade alla data specificata.

3.3. Cambio di proprietà

1 In caso di cambio di proprietà degli interessi assicurati, i diritti e gli obblighi assunti in virtù del contratto vengono trasferiti al nuovo proprietario.

2 Il nuovo proprietario può rifiutare la cessione del contratto entro 30 giorni dal cambio di proprietà.

3 L'assicuratore può disdire il contratto entro 14 giorni dal momento in cui viene a conoscenza dell'identità del nuovo proprietario. Il contratto sarà risolto non prima di 30 giorni dalla disdetta.

3.4. **Risoluzione in caso di sinistro**

Entrambe le parti possono disdire il contratto in seguito a un sinistro indennizzabile.

- Gli assicuratori devono comunicare la disdetta entro la data di pagamento dell'indennizzo; la responsabilità civile cessa dopo che sono trascorsi 14 giorni dal ricevimento della notifica di disdetta da parte del contraente. Al contraente sarà rimborsata la parte del premio relativa al periodo di rischio non corso.
- Il contraente deve comunicare la disdetta entro 14 giorni dal momento in cui viene a conoscenza del fatto che l'indennizzo sarà pagato; la responsabilità civile cessa al momento della ricezione della notifica di disdetta. In caso di perdita totale, gli assicuratori saranno autorizzati a trattenere il premio. In caso di perdita parziale, al contraente sarà rimborsata la parte del premio relativa al periodo di rischio non corso, a condizione che la polizza fosse in vigore da almeno un anno.

4. QUALI BENI POSSONO ESSERE ASSICURATI?

Se il prospetto dispone in tal senso, l'assicurazione si applica a:

4.1. **Mobilia domestica**

L'assicurazione copre:

1 tutti i beni personali per uso privato di proprietà degli assicurati;

2 beni in custodia per uso privato;

3 beni acquisiti in leasing o noleggiati;

4 strumenti personali di proprietà degli assicurati, a condizione che essi siano dipendenti;

5 impianti e attrezzature che non sono assicurati insieme all'edificio;

6 strutture non permanenti e non massive;

7 effetti personali di ospiti presso l'abitazione dell'assicurato;

8 beni di valore: gioielli, oggetti in oro, argento o metalli preziosi, orologi, attrezzature fotografiche, binocoli, quadri, opere d'arte, oggetti rari o antichi, pellicce, strumenti musicali, radio, televisori, altre apparecchiature audio o video e dispositivi informatici. Se è stato così concordato, le prestazioni dovute per gioielli e per oggetti d'oro, argento o metalli preziosi non indossati dagli assicurati (come ornamenti personali) nel momento in cui ha luogo il sinistro sono limitate, in caso di furto ordinario presso l'abitazione o fuori dall'abitazione, a CHF 30.000. Questa limitazione delle prestazioni si applica anche in caso di furto con scasso presso l'abitazione o fuori dall'abitazione, se i gioielli e gli oggetti in oro, argento o metalli preziosi non sono chiusi a chiave in un contenitore sicuro, ovvero una cassaforte del peso di almeno 100 kg o in una cassaforte a muro.

L'assicurazione non copre:

a veicoli a motore, rimorchi di veicoli a motore, ciclomotori, caravan e roulotte, sempre con i rispettivi accessori;

b imbarcazioni per cui è richiesta un'assicurazione di responsabilità civile obbligatoria o che non vengono riportate presso l'abitazione dopo l'uso, e moto d'acqua, sempre con i rispettivi accessori;

c velivoli che devono essere immatricolati nel registro degli aeromobili;

d beni e/o edifici che sono o devono essere assicurati con una polizza di assicurazione cantonale;

e singoli articoli per cui è stata sottoscritta un'assicurazione specifica (questa clausola non si applica se l'assicurazione cui si fa riferimento contiene una clausola analoga);

f la costruzione e lo smontaggio di strutture non permanenti e non massive.

Prestazioni assicurate:

9 L'assicurazione in oggetto è basata sul costo di sostituzione, salvo diversamente concordato.

10 Per beni che non sono più utilizzati e strutture non permanenti e non massive che non vengono ricostruite entro 24 mesi, l'assicurazione è basata sul valore corrente di mercato.

4.1.1. **Denaro**

L'assicurazione copre:

1 contanti, titoli, libretti di risparmio, assegni turistici, monete e medaglie;

2 carte di credito, carte di debito e carte clienti (l'assicurazione si applica solo alla parte della perdita o del danno di cui il titolare della carta risponde nei confronti dell'emittente della carta – società di carte di credito, banche, uffici postali, grandi magazzini, ecc. – in conformità alle condizioni generali), carte telefoniche, taxcard e carte prepagate;

3 biglietti, abbonamenti del trasporto pubblico, ticket aerei e voucher;

4 metalli preziosi (sotto forma di consistenze fisiche, lingotti o merci), pietre preziose e perle non montate;

5 denaro in custodia.

L'assicurazione non copre:

a denaro, in caso di furto ordinario;

b denaro conservato in strutture mobili;

c denaro conservato in veicoli terrestri di ogni tipo.

Prestazioni assicurate:

6 denaro fino a un massimo di CHF 5.000, salvo diversamente concordato.

4.1.2. **Costi**

Con riferimento a perdite o danni assicurati a mobilia domestica o denaro, l'assicurazione copre:

1 spese di sostentamento aggiuntive causate dall'indisponibilità all'uso degli spazi danneggiati e perdita di utili da sublocazione. I costi risparmiati saranno detratti dall'indennizzo;

2 costi sostenuti per lo sgombero e lo smaltimento dei rifiuti. I costi effettivamente sostenuti per lo sgombero dei resti del bene assicurato dal luogo della perdita e per il relativo trasporto nella discarica idonea più vicina, oltre alle spese sostenute per lo scarico, lo smaltimento e la distruzione dei rifiuti;

3 vetrate, porte e serrature provvisorie; i costi effettivamente sostenuti per l'adozione delle misure stabilite;

4 spese per la sostituzione di serrature. I costi effettivamente sostenuti per cambiare o sostituire chiavi, schede magnetiche e simili o serrature nei luoghi indicati nella polizza e in cassette di sicurezza prese in affitto dagli assicurati;

5 sostituzione di documenti d'identità e altri documenti. I costi effettivamente sostenuti per la sostituzione di documenti o duplicati e per l'acquisto di biglietti, abbonamenti e biglietti aerei, con riferimento alle somme ancora addebitabili al titolare dopo il rimborso da parte del vettore.

L'assicurazione non copre:

a spese di sostentamento aggiuntive causate da furto ordinario nell'abitazione o fuori dall'abitazione;

b i costi di restauro o di smaltimento di acqua o terreno (incluse fauna e flora), anche se sono uniti a o coperti da beni assicurati, e i costi di depurazione dell'aria.

Prestazioni assicurate:

6 costi fino al 20% della somma assicurata per la mobilia domestica, e almeno CHF 10.000, salvo diversamente concordato.

4.2. **Giardini**

L'assicurazione copre:

i costi di ripristino di giardini. I costi effettivamente sostenuti per i lavori preliminari, il restauro di sentieri, viali, sedili, pareti e la ripiantumazione.

L'assicurazione non copre:

danni causati da grandine e dal peso della neve sulle sole piante.

4.3. **Edificio, unità condominiale**

L'assicurazione copre:

l'edificio o l'unità condominiale indicata nella polizza. Per distinguere tra edifici e proprietà personali, trova applicazione quanto segue:

- nei cantoni in cui è prevista l'assicurazione cantonale contro l'incendio degli edifici, valgono le disposizioni cantonali;
- negli altri cantoni valgono le rispettive norme dell'assicurazione degli edifici.

A condizione che ciò sia indicato nella polizza, l'assicurazione copre:

- apparecchi e materiali;
- strutture edilizie ubicate sullo stesso fondo, ma fuori dall'edificio e non appartenenti allo stesso, ad esempio piscine, muri di sostegno, scale, stradine, accessi carrabili, cassette della posta, aste portabandiera, recinti e simili;
- fondamenta speciali.

L'assicurazione non copre:

proprietà assicurate o che devono essere assicurate con una polizza di assicurazione cantonale.

4.3.1. **Costi / Reddito da locazione**

L'assicurazione copre: i costi, come specificati in seguito, causati da perdite o danni all'edificio assicurato:

1 i costi effettivamente sostenuti per lo sgombero dei resti dell'edificio assicurato dal luogo del sinistro e per il loro trasporto nella discarica idonea più vicina, oltre alle spese sostenute per lo scarico, lo smaltimento e la distruzione dei rifiuti.

2 I costi sostenuti per la demolizione dei resti dell'edificio che, a giudizio del perito liquidatore, non hanno alcun valore.

3 Spese supplementari per un altro alloggio equivalente, compresi i costi di trasloco, se il suo edificio non può più essere abitato in caso di un sinistro.

4 La perdita effettiva di reddito da locazione causata dall'indisponibilità di spazi concessi in locazione nell'edificio o nell'unità condominiale assicurati, per un periodo massimo di 24 mesi.

5 vetrate, porte e serrature provvisorie; i costi effettivi per l'esecuzione delle misure adottate;

6 costi per la modifica delle serrature. I costi effettivi per la modifica o la sostituzione di chiavi, schede magnetiche e simili o serrature presso i luoghi definiti nella polizza e sulle cassette di sicurezza delle banche prese in locazione dalle persone assicurate.

7 **Costi di movimentazione e di protezione**
I costi derivanti dalla movimentazione, dalla modifica o dalla protezione di altri beni al fine di ripristinare beni assicurati.

8 **Rincaro successivo**
L'aumento delle spese edilizie subentrato tra il verificarsi del sinistro e la ricostruzione dell'edificio.

9 I costi sostenuti per:

- l'uso di rilevatori di perdite, purché siano necessari per individuare la sede della perdita;

- dissotterrare tubi rotti e murare o coprire i tubi riparati, anche all'esterno dell'edificio, purché questi tubi servano l'edificio assicurato. Se i tubi servono diversi edifici, i costi saranno rimborsati in modo proporzionale;

L'assicurazione non copre:

a i costi di restauro o di smaltimento di acqua o terreno (incluse fauna e flora), anche se sono mischiati a o coperti da beni assicurati, e i costi di depurazione dell'aria;

b i costi sostenuti per dissotterrare regolatori del suolo, sonde, serbatoi sotterranei e simili, se rotti, per murarli o coprirli una volta riparati;

c i costi sostenuti per rimuovere la causa della perdita o del danno (salvo in caso di danno procurato dal gelo) e per l'adozione di misure di manutenzione e prevenzione delle perdite.

Prestazioni assicurate:

10 MASSIMALE:
costi e reddito da locazione in conformità alla sottosezione 4.3.1., sottoparagrafi 1-8, fino al 10% della somma assicurata per gli edifici e almeno CHF 5.000;

11 osti sostenuti per l'uso di rilevatori di perdite, per dissotterrare e murare o coprire tubazioni in conformità alla sottosezione 4.3.1., sottoparagrafo 9, fino a CHF 5.000, salvo diversamente concordato.

A condizione che ciò sia indicato nella polizza, l'assicurazione copre:

Apparecchi e materiali
Apparecchi e materiali che servono alla manutenzione dell'edificio abitato o di proprietà, inclusa l'area pertinente.

Danni agli edifici e costi
- Danni agli edifici in caso di furto con scasso o rapina compiuti o tentati negli edifici coperti dal contratto d'assicurazione, incluse le opere edili;
- costi per la modifica delle serrature e costi per misure di emergenza in caso di furto con scasso o rapina compiuti o tentati, fino a un importo di CHF 5.000 per ciascun evento. Sono determinanti i costi per la modifica o la sostituzione di chiavi, schede magnetiche e simili oppure di serrature appartenenti agli edifici coperti dal contratto d'assicurazione. Sono coassicurati i costi per le vetrate, le porte e le serrature provvisorie fino a CHF 10.000 per ogni evento.

Costi di decontaminazione
Vengono indennizzati i costi relativi alla decontaminazione del terreno e dell'acqua per lo spegnimento di incendi soltanto se le relative disposizioni delle pubbliche autorità:
- sono state ordinate in virtù di leggi o regolamenti entrati in vigore prima del verificarsi del sinistro;
- sono state ordinate entro un anno dal verificarsi del sinistro;
- sono state notificate all'assicuratore, senza tenere conto dei termini di impugnazione, entro 3 mesi calcolati dalla data in cui il contraente è venuto a conoscenza di esse;
- riguardano una contaminazione che dimostrabilmente è sorta in seguito a un sinistro coperto dall'assicurazione.

Se un sinistro aumenta una contaminazione del terreno preesistente, vengono indennizzati soltanto i costi eccedenti l'importo necessario per eliminare la contaminazione preesistente, senza tenere conto se e quando tale importo sarebbe stato speso se non si fosse verificato il sinistro.
Si accorda l'indennizzo soltanto nella misura in cui il contraente non possa esigere un indennizzo o un indennizzo pieno da un altro contratto d'assicurazione.
L'indennizzo massimo ammonta a CHF 20.000 per ciascun evento.

5. QUALI SONO I RISCHI ASSICURABILI?

Se il prospetto dispone in tal senso, l'assicurazione viene estesa a includere:

5.1. Incendio

L'assicurazione copre:

1 perdite o danni causati da incendio, fumo, fulmine, esplosione (ad eccezione di boato sonico) e implosione;

2 perdite o danni causati dalla caduta o dall'atterraggio obbligato di velivoli o veicoli spaziali o parti di essi, di meteoriti o altri corpi celesti;

3 evacuazione in seguito a incendio;

4 danno da bruciatura e danni alla mobilia domestica esposta a fuoco amico o a calore, fino a CHF 5.000 per evento.

L'assicurazione non copre:

a perdite o danni causati dagli effetti del fumo, sia se dovuti alla funzione per cui è generato il fumo sia se graduali;

b danni a linee e apparecchiature elettriche in tensione causati dagli effetti dell'energia elettrica, da sovratensione o dal surriscaldamento di tali linee e apparecchiature per sovraccarico;

c danni causati a dispositivi di protezione elettrica, come fusibili non ripristinabili, durante il normale svolgimento della loro funzione;

d danni da bruciatura dovuti ad azione graduale.

5.2. Catastrofi naturali

L'assicurazione copre:

1 perdite o danni causati da inondazione, alluvione, tempesta (= vento di almeno 75 km/h, tale da far cadere gli alberi o scoperchiare gli edifici), grandine, valanga, peso della neve, caduta di massi o pietre, frana;

2 evacuazione in seguito a catastrofe naturale.

L'assicurazione non copre:

a perdite o danni causati da cedimento, sollevamento, terreno non idoneo a scopi edilizi, errori nel progetto strutturale, difetti di manutenzione dell'edificio, assenza di misure protettive, movimenti del terreno prodotti artificialmente, caduta di neve dal tetto, acque sotterranee, innalzamento e straripamento di acque che notoriamente ricorrono a intervalli brevi o regolari;

b indipendentemente dalla causa, perdite o danni causati da acque di laghi artificiali o altre installazioni idriche artificiali, acqua che fuoriesce da tubi ostruiti;

c danni causati dal peso della neve con danneggiamento delle tegole o di altri materiali di rivestimento del tetto, camini, grondaie o tubi di drenaggio esterni;

d tempeste e danni causati dall'acqua a navi in acqua.

Prestazioni assicurate (massimale):

3 L'articolo 176 del Supervisory Order (AVO) prevede la riduzione dell'indennizzo in caso di eventi gravi (limitazione dell'indennizzo per ciascun contraente a CHF 25 milioni e a CHF 1.000 milioni per evento complessivo).

4 Gli indennizzi dovuti per danni a beni ed effetti personali non saranno aggregati a quelli dovuti per danni agli edifici.

5 Le perdite separate in termini di spazio e tempo costituiscono un unico evento, laddove siano attribuibili alla stessa causa atmosferica o tettonica.

5.3. **Furto**

L'assicurazione copre:

danni di cui sia possibile fornire prove decisive per mezzo di tracce, testimonianze o in base alle circostanze, ovvero:

1 Furto con scasso, inclusi i casi seguenti:

- perdite o danni dovuti a furto e causati da malviventi che si introducono con la forza nell'edificio o in una stanza dell'edificio o che rompono un contenitore che si trova all'interno, per aprirlo. Non sono inclusi i danni o le perdite dovuti alla forzatura di veicoli all'aperto;
- "furto con scasso dall'interno" ovvero furto compiuto da malviventi chiusi nell'edificio o in una stanza dell'edificio, che ne fuoriescono usando la forza;
- danni da furto causati da apertura con l'uso delle normali chiavi, di codici, schede magnetiche e simili, se il trasgressore li ha ottenuti durante un furto con scasso o una rapina;
- danni all'edificio e / o alla mobilia domestica presso il luogo assicurato specificato.

2 Rapina, inclusi i casi seguenti:

perdite o danni causati da furto commesso sotto la minaccia di o l'uso della violenza contro assicurati o in tutti i casi in cui una persona non sia in grado di opporre resistenza a causa di decesso, incoscienza o incidente. Non sono inclusi i danni o le perdite dovuti a borseggio e furto con destrezza.

3 Furto ordinario, inclusi i casi seguenti:

perdite o danni dovuti a furto non catalogato né come furto con scasso né come rapina.

L'assicurazione non copre:

a perdite o danni dovuti alla perdita o allo smarrimento di qualcosa;

b il contenuto di strutture mobili che non si trovano nei locali del luogo assicurato;

c perdite o danni causati da incendio o catastrofe naturale;

d perdite o danni causati da persone che vivono nella stessa abitazione;

e perdite o danni dovuti a furto ordinario fuori dall'abitazione, a meno che non sia pattuito in modo speciale e indicato nella polizza.

5.4. **Acqua**

L'assicurazione copre:

1 danni causati dalla fuoriuscita di acqua e di liquidi dalle condutture, inclusi apparecchi e attrezzature collegati a tali sistemi, che servano esclusivamente l'edificio assicurato o una struttura al suo interno;

2 danni causati dalla fuoriuscita di liquidi da impianti di riscaldamento e serbatoi, da scambiatori di calore e/o da sistemi di circolazione di pompe di calore per lo sfruttamento di ogni tipo di calore ambiente, come raggi solari, calore geotermico, falde acquifere, aria e simili e/o da impianti di condizionamento dell'aria, che servano esclusivamente l'edificio assicurato;

3 danni causati dalla fuoriuscita improvvisa e non graduale di acqua da letti d'acqua, piscine ad installazione fissa, climatizzatori, fontane ornamentali e acquari;

4 perdita di beni assicurati in seguito a sinistri dovuti all'acqua coperti dall'assicurazione;

5 danni all'interno dell'edificio causati da pioggia, neve e acqua prodotta dallo scioglimento della neve, se l'acqua è penetrata nell'edificio dal tetto, da grondaie o da tubi di drenaggio esterni o da finestre, porte e lucernari, che sono chiusi;

6 danni all'interno dell'edificio causati dall'ostruzione di fognature o da falde acquifere.

Ai sensi dell'assicurazione di edifici, è inoltre prestata copertura per quanto segue:

7 danni procurati dal gelo a sistemi di tubazioni idriche e alle relative attrezzature all'interno dell'edificio e a tubi esterni interrati, se servono esclusivamente l'edificio assicurato. L'indennizzo copre i costi di riparazione e scongelamento dei tubi.

L'assicurazione non copre:

a danni provocati durante il riempimento di recipienti di liquidi e durante lavori di revisione;

b danni provocati a scambiatori di calore e/o a sistemi di circolazione di pompe di calore e/o a impianti di condizionamento dell'aria perché l'acqua è stata mischiata ad altri liquidi all'interno di tali sistemi;

c danni alla facciata della casa (pareti esterne, incluso il sistema isolante) causati da pioggia, neve e acqua prodotta dallo scioglimento della neve;

d danni al tetto (alle strutture portanti, alla superficie del tetto e al sistema isolante);

e scongelamento e riparazione di grondaie e tubi di drenaggio esterni;

f i costi sostenuti per rimuovere la neve e il ghiaccio;

g perdite o danni causati dalla penetrazione di acqua da lucernari aperti, tetti di fortuna o attraverso aperture nel tetto durante la costruzione di nuovi edifici, opere di ricostruzione o altri lavori;

h danni causati da acqua che fuoriesce da tubi ostruiti, la cui responsabilità è attribuibile al proprietario dei tubi;

i danni a impianti di refrigerazione provocati da ghiaccio prodotto artificialmente;

j perdite o danni causati da incendio o catastrofe naturale;

k perdite o danni dovuti a cedimento, sollevamento, terreno non idoneo a scopi edilizi, errori nel progetto strutturale, difetti di manutenzione dell'edificio;

l perdite o danni causati dalla mancata applicazione di misure protettive.

5.5. **Vetrate fisse di edifici**

L'assicurazione copre:

1 rottura di vetrate fisse di edifici che fanno parte dei locali usati dagli assicurati, ovvero tutti i componenti in vetro, inclusi i blocchi di vetro e i globi per illuminazione, fissati in modo permanente all'edificio. Se usati in sostituzione del vetro, sono assicurati anche il plexiglas e materiali plastici simili;

2 rottura di superfici di cottura in vetroceramica, lavabi, lavandini, tazze del WC (inclusi gli sciacquoni) e bidet, inclusi i costi di montaggio e gli accessori di montaggio necessari e la rubinetteria;

3 componenti in vetro di collettori solari e impianti fotovoltaici impiegati per l'edificio assicurato;

4 costi per lo sgombero e lo smaltimento dei rifiuti;

5 costi per vetrate provvisorie;

6 danni provocati da danneggiamento doloso o sorti in occasione di sommosse interne;

7 danni diretti all'edificio e alla mobilia domestica dovuti ad una rottura di vetrate come indicato nei punti 1 e 2.

L'assicurazione non copre:

a perdite o danni causati da incendio o catastrofe naturale;

b perdite o danni causati da lavori di costruzione;

c danni indiretti, danni da usura e danni ad attrezzature elettriche e meccaniche che fanno parte di servizi igienici automatici.

5.6. **Vetrate fisse di mobili**

L'assicurazione copre:

rottura di vetrate fisse di mobili e piani di tavoli in pietra naturale e artificiale.

L'assicurazione non copre:

a danni a specchi con manico, vetro per ottica, stoviglie di vetro, statuette di vetro, contenitori in vetro e ogni tipo di dispositivo di illuminazione e schermo;

b danni indiretti e danni da usura.

5.7. **Bagaglio**

L'assicurazione copre:

1 danni al bagaglio, ovvero effetti personali da usare durante il viaggio e la permanenza nella propria destinazione (per un periodo non superiore a 3 mesi), che vengono portati con sé o affidati a un vettore per il trasporto;

2 le biciclette, le tavole da surf e i waveboard, le imbarcazioni gonfiabili e pieghevoli, gli occhiali e le lenti a contatto sono assicurati contro perdite o danni solo durante il trasporto da parte del vettore incaricato;

3 perdita di bagaglio durante il trasporto da parte di un vettore incaricato;

4 acquisti che devono essere necessariamente effettuati a causa del ritardo nella consegna del bagaglio da parte del vettore incaricato del relativo trasporto, fino al 20% della somma assicurata per il bagaglio indicata nel prospetto.

L'assicurazione non copre:

a strumenti musicali, opere d'arte e attrezzi, telefoni cellulari, dispositivi di elaborazione dati e computer, hardware e software, ausili protesici e arti artificiali;

b denaro;

c perdite o danni dovuti agli effetti degli agenti atmosferici e della temperatura;

d perdite o danni dovuti a usura o alle conseguenze dello stato naturale dell'oggetto assicurato;

e perdite o danni dovuti alla fuoriuscita di perle e pietre preziose dalla loro sede;

f danni ad attrezzature sportive come sci, slitte, racchette da tennis e simili durante il loro impiego;

g perdite o danni subiti durante gli spostamenti da e verso il posto di lavoro; tali spostamenti non sono considerati viaggi;

h attività connesse all'insorgenza del danno;

i	perdite o danni causati da incendio o catastrofe naturale.

5.8. **Deterioramento di cibo congelato**

L'assicurazione copre:

deterioramento di cibo congelato causato dal guasto accidentale del congelatore/frigorifero.

L'assicurazione non copre:

cibo congelato avariato e costi di servizio.

5.9. **Copertura estesa**

5.9.1. **Sommosse interne**

L'assicurazione copre:

– Danni improvvisi e imprevedibili da atti violenti contro persone o cose in occasione di assembramenti, disordini o tumulti;

– saccheggi connessi direttamente a sommosse interne.

L'assicurazione non copre:

a danni connessi alla rottura di vetrate;

b danneggiamenti di piante collocate nei dintorni.

5.9.2. **Danneggiamento doloso**

L'assicurazione copre:

– Danni improvvisi e imprevedibili di un danneggiamento doloso (ad es. graffiti) o di una distruzione dolosa dei beni assicurati;

– danneggiamento doloso in caso di scioperi o serrate.

L'assicurazione non copre:

a beni smarriti;

b danni a piante collocate nei dintorni.

5.9.3. **Scontri di autovetture**

L'assicurazione copre:

Distruzione o danneggiamento conseguente alla collisione di un veicolo.

L'assicurazione non copre:

danni che sono coperti da un'assicurazione di responsabilità civile obbligatoria.

5.9.4. **Crollo di edifici**

L'assicurazione copre:

Distruzione o danneggiamento dei beni assicurati conseguente al crollo di edifici o di parti di edifici.

L'assicurazione non copre:

a danni dovuti alla scarsa manutenzione degli edifici e al carente terreno di costruzione;

b danni a strutture edilizie che sono in fase di costruzione o di ristrutturazione.

5.10. **Responsabilità civile**

È prestata copertura per la responsabilità civile degli assicurati:

- per lesioni personali, omicidio, ferite o altri danni alla salute di terzi;
- per danni materiali, distruzione, danni o perdita di beni;
- per danni ad animali, uccisione, lesioni o perdita di animali

causati durante il periodo di assicurazione e che sono formulate nei confronti di una persona assicurata o nell'ambito di un diritto di rivalsa diretto contro l'assicuratore.

Prestazioni assicurate:

l'indennizzo per richieste di risarcimento legittime o la difesa per richieste di risarcimento infondate, fino a un massimo complessivo della somma assicurata e di ciascun sinistro indicato nel prospetto. Tutte le perdite e i danni riconducibili alla stessa causa, indipendentemente dal numero dei feriti, saranno considerati come un unico sinistro. Le prestazioni assicurate comprendono i costi delle perizie, i costi legali, giudiziali e simili.

L'assicurazione contro la responsabilità civile delle persone copre:

- Persone fisiche.
- Capifamiglia.
- Datori di lavoro di personale privato al servizio di una famiglia.
- Locatari o inquilini
  1 locatari o inquilini di edifici e locali residenziali che la persona occupa personalmente, incluse richieste di risarcimento per danni alle aree comuni e a strutture dell'edificio in condivisione;
  2 locatari di stanze d'albergo, appartamenti e case per le vacanze, roulotte e caravan fissi non immatricolati ed anche di garage, locali adibiti a bricolage, prove, feste e simili;

- persone che operano in un'associazione o in un'organizzazione per il tempo libero, che non hanno riferimento a un'attività professionale;
- persone che svolgono un'attività parzialmente autonoma o un'attività secondaria.
  A modifica dell'art. 5.10.17d delle Condizioni generali è in vigore una copertura assicurativa anche sullo svolgimento di un'attività parzialmente autonoma, a condizione che il fatturato annuo non ecceda CHF 20.000. Non sono coperti i danni subiti da beni che un assicurato ha preso in consegna a fini d'uso, lavorazione, custodia o trasporto o per altri motivi oppure che egli ha preso a noleggio o in affitto.

L'assicurazione non copre:

richieste di risarcimento per danni che si manifestano in modo graduale e danni da usura.

5.10.1. **Proprietari di edifici:**

1 proprietari di abitazioni unifamiliari o trifamiliari e appartamenti di proprietà, privi di locali commerciali, che la persona occupa personalmente.

2 proprietari di case di vacanza, roulotte o caravan fissi non immatricolati che la persona occupa personalmente, in tutti i casi privi di locali commerciali.

3 comproprietari dell'edificio adibito a propria abitazione, al massimo fino alla parte di comproprietà annotata nel registro fondiario (quota).

4 beneficiari di un diritto di superficie su un fondo di proprietà ad uso privato, a condizione che le persone assicurate siano unicamente proprietarie dell'edificio, ma non del fondo.

Il terreno appartenente all'edificio e gli edifici adiacenti non adibiti a uso commerciale sono inclusi nell'assicurazione.

5.10.2. **Proprietari di unità condominiali:**

1 proprietari di appartamenti in comproprietà che la persona occupa personalmente.

2 proprietari di appartamenti per le vacanze in comproprietà che la persona occupa personalmente.

Sono coperte le richieste di risarcimento per danni la cui causa:

- risiede in parti di edifici suddivise e assegnate a titolo di privilegio al proprietario dell'unità condominiale. La copertura assicurativa è applicata alla quota che eccede la somma assicurata in virtù della polizza di responsabilità civile per i danni agli edifici della comunità di proprietari;
- risiede in aree, locali o strutture comuni dell'edificio. La copertura assicurativa è applicata alla quota che eccede la somma assicurata in virtù della polizza di responsabilità civile per i danni agli edifici della comunità di proprietari, fino al limite della quota di proprietà dell'assicurato.

L'assicurazione non copre:

a richieste di risarcimento da parte della comunità di proprietari per la parte delle perdite o dei danni che corrispondono alla quota di proprietà dell'assicurato, in base a quanto specificato nel catasto;

b se non esiste una polizza di responsabilità civile per danni agli edifici della comunità di proprietari , le prestazioni previste non trovano applicazione.

5.10.3. **Costruttori proprietari di ristrutturazioni e ampliamenti** fino a un costo di costruzione complessivo di CHF 100.000 (BKP 2 del Codice dei costi di costruzione).

5.10.4. **Proprietari, locatari o inquilini di beni immobili senza migliorie** (per es. piccoli appezzamenti, aree coltivate, boschi) fino a una superficie pari a 1000 m^2.

5.10.5. **Parti che abbiano causato pregiudizio ambientale.** Sono assicurati i danni materiali e le lesioni personali legati a pregiudizio ambientale, solo se sono la conseguenza di un evento individuale, improvviso e imprevedibile, che richiede l'adozione immediata di contromisure, come la notifica alle autorità competenti, l'allerta della popolazione, l'introduzione di misure di prevenzione o contenimento delle perdite.

Per pregiudizio ambientale s'intende la compromissione prolungata, causata da emissioni, dello stato naturale dell'aria, dell'acqua (incluse le falde acquifere), del terreno (flora e fauna), se tale compromissione può avere o ha avuto effetti nocivi sulla salute umana, sulle risorse materiali o sugli ecosistemi.

Se, con riferimento al pregiudizio ambientale, l'insorgenza del sinistro assicurato è imminente, saranno coperti sia i costi attribuibili al contraente ai sensi di legge sia quelli da lui sostenuti per l'adozione di misure idonee volte a prevenire il rischio (costi di prevenzione del sinistro).

L'assicurazione non copre:

a spese sostenute per individuare perdite e malfunzionamenti e per stabilire le cause del danno, per svuotare e riempire nuovamente installazioni, recipienti e tubazioni e costi dovuti alla riparazione e alla modifica degli stessi (costi di restauro);

b somme erogate, se dovute al solo fatto che diversi eventi aventi effetti analoghi (per es. gocciolio occasionale di sostanze nocive nel terreno, versamento ripetuto di liquidi da recipienti mobili) hanno agito insieme, causando l'adozione di misure che non sarebbero state necessarie in caso di eventi individuali di questo tipo;

c costi di prevenzione di sinistri causati da veicoli a motore, imbarcazioni e velivoli, o da loro parti o accessori;

d costi sostenuti per allontanare situazioni di rischio secondo il significato del sottoparagrafo 8.5.

5.10.6. **Sportivi e praticanti di sport equestri dilettanti**

L'assicurazione non copre:

a richieste di risarcimento dovute alla loro responsabilità in qualità di fantini autorizzati per corsa in piano, a ostacoli e gara di trotto (salvo diversamente concordato tramite accordo speciale);

b richieste di risarcimento relative a cavalli, selle, briglie e dotazione di guida (sulky, carrozza) utilizzati;

c richieste di risarcimento per perdite o sinistri causati da proprietari di paracaduti, aquiloni, deltaplani o parapendii (salvo diversamente concordato tramite accordo speciale).

5.10.7. **Proprietari di armi da fuoco**

L'assicurazione non copre:

richieste di risarcimento derivanti dalla loro responsabilità in qualità di cacciatori (salvo diversamente concordato tramite accordo speciale).

5.10.8. **Utilizzatori di veicoli a motore di terzi immatricolati in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein** per danni causati dal veicolo. La copertura assicurativa è prestata solo se il veicolo è usato occasionalmente e non in modo regolare e se l'assicurato non è il proprietario del veicolo. La copertura non è prestata per richieste di risarcimento non coperte dall'assicurazione di responsabilità civile prevista per il veicolo. È assicurata anche la perdita del bonus prevista dalla polizza RC auto (con ripristino del premio al livello in cui si trovava prima che si verificasse l'evento assicurato). L'indennizzo per la perdita di bonus non è più dovuto se all'assicuratore di responsabilità civile autoveicoli viene rimborsato il costo del sinistro.

L'assicurazione non copre:

a richieste di risarcimento qualora il veicolo venga utilizzato per oltre 14 giorni per ogni anno civile;

b richieste di risarcimento per danni al veicolo impiegato e ai relativi componenti, ai rimorchi trainati e a veicoli rimorchiati o spinti;

c richieste di risarcimento per danni a beni trasportati nel veicolo impiegato, se la copertura dello stesso deve essere prestata dall'assicurazione RC auto obbligatoria;

d richieste di risarcimento per perdite o danni causati durante viaggi illegali o non autorizzati dalle autorità o dal proprietario;

e richieste di risarcimento per perdite o danni subiti durante la partecipazione a gare, rally o competizioni analoghe o durante corse di esercitazione;

f franchigie in virtù delle polizze di assicurazione acquistate per il veicolo impiegato;

g responsabilità civile per viaggi compiuti dall'assicurato dietro compenso o per motivi professionali;

h diritti di terzi ad azioni di recupero e indennizzo per servizi che essi hanno prestato nei confronti di parti lese;

i veicoli che sono stati ceduti o rilevati da un'autorimessa, un concessionario o un'impresa di autoriparazioni o nell'ambito del car sharing (ad esempio veicoli Mobility).

5.10.9. **Detentori e/o utilizzatori di biciclette e ciclomotori, E-bikes e apparecchi simili a un veicolo**. Se l'assicurazione è prevista ai sensi di legge, sono assicurate solo le richieste di risarcimento relative alla parte del danno o della perdita che eccede la somma assicurata in virtù dell'assicurazione obbligatoria.
Le prestazioni derivanti da un'altra assicurazione di responsabilità civile o dall'assicurazione obbligatoria hanno in ogni caso la precedenza e vengono detratte dalla nostra somma garantita (copertura sussidiaria).

5.10.10. **Detentori e/o utilizzatori di imbarcazioni di ogni tipo senza motore,** di barche a pedali, barche a vela e waveboard, per cui la legge non prevede un'assicurazione di responsabilità civile.

5.10.11. **Detentori e/o utilizzatori di modellini d'auto, di velivolo, di barca e di nave, droni.** Sono assicurati gli apparecchi fino a 5 kg per i quali non è prescritta un'assicurazione separata né per legge né dalle autorità. La copertura vale tenendo conto delle norme dell'Ordinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili (OACS) del 24 novembre 1994.

5.10.12. **Membri dell'esercito, protezione civile e servizio militare.**

L'assicurazione non copre:

richieste di risarcimento per perdite o danni subiti per servizio nell'esercito o nelle forze di polizia.

5.10.13. **Persone incaricate della cura o utilizzatori di animali.**

Non è prestata copertura per richieste di risarcimento per perdite o danni causati da:

a animali impiegati per scopi commerciali;

b cavalli da corsa iscritti all'anagrafe equina (salvo diversamente concordato tramite accordo speciale).

5.10.14. **Danni a merci in custodia.** Richieste di risarcimento per danni a beni, inclusi ciclomotori e biciclette, la responsabilità dei quali è stata assunta da un assicurato, per es. a seguito di affitto a breve termine o prestito.

Non è prestata copertura per richieste di risarcimento per perdite o danni causati da:

a beni per i quali è stata ingiustamente assunta la responsabilità;

b qualunque tipo di veicolo, imbarcazione e velivolo, inclusi paracadute, aquiloni/deltaplani o parapendii (salvo diversamente concordato tramite accordo speciale). Le imbarcazioni di ogni tipo senza motore, le barche a pedali, le barche a vela e i waveboard, per cui la legge non prevede un'assicurazione di responsabilità civile, non sono soggetti a questa esclusione;

c cavalli, selle, briglie e attrezzatura da equitazione (salvo diversamente concordato tramite accordo speciale);

d denaro, titoli, carte di debito e di credito/carte clienti, oggetti di valore e oggetti antichi;

e progetti, manoscritti, documenti e disegni tecnici, software e supporti dati;

f ricordi personali del servizio militare, della protezione civile e del servizio di leva nazionale;

g articoli accettati a scopo di formazione;

h beni che sono frutto del lavoro di un assicurato, a fronte di un compenso;

i beni che sono oggetto di vendita a rate, leasing o accordo analogo e articoli soggetti a riserva di proprietà;

j beni di proprietà del datore di lavoro di un assicurato;

k diritti di terzi ad azioni di recupero e indennizzo per servizi che essi hanno prestato nei confronti di parti lese.

5.10.15. **Membri del nucleo familiare incapaci di discernimento o minori.** Richieste di risarcimento per perdite o danni causati un membro del nucleo familiare del contraente che è incapace di discernimento o è un minore, a condizione che, in presenza di un membro del nucleo familiare incapace di discernimento, esista l'assicurazione di responsabilità civile obbligatoria.

L'assicurazione non copre:

Diritti di terzi ad azioni di recupero e indennizzo per servizi che essi hanno prestato nei confronti delle parti lese.

5.10.16. **Indipendentemente dalla responsabilità civile obbligatoria, è garantita la responsabilità civile per le seguenti perdite e danni, fino a un massimo di CHF 2.000 per evento:**

1 danni accidentali a beni di proprietà di visitatori privati, causati da un assicurato;

2 richieste di risarcimento per lesioni personali e danni materiali causati da bambini accuditi, senza compenso, da una terza parte, se tali lesioni o danni sono personalmente causati dalla persona che li accudisce senza compenso;

3 richieste di risarcimento per lesioni personali e danni materiali causati da animali domestici provvisoriamente presi in custodia, se tali lesioni o danni sono personalmente causati dalla persona che li custodisce (non a scopo commerciale).

L'assicurazione non copre:

diritti di terzi ad azioni di recupero e indennizzo per servizi che essi hanno prestato nei confronti delle parti lese.

5.10.17. **Esclusioni generali della responsabilità civile:**

L'assicurazione non copre:

a costi o pagamento di compensi derivanti da procedimenti penali o amministrativi;

b richieste di risarcimento per perdite o danni subiti dall'assicurato o dai suoi beni, ad eccezione di richieste associate a danni materiali subiti dal personale privato al servizio di una famiglia;

c richieste di risarcimento per infortuni sul lavoro e malattie professionali subiti dal personale privato al servizio di una famiglia, incluso il personale assunto per la famiglia dell'assicurato con un contratto di lavoro;

d responsabilità civile correlata all'esercizio di una carica, di un'attività professionale e/o di un'occupazione secondaria o remunerativa, rispettivamente in relazione a un'operazione industriale o agricola (salvo in caso di accordo speciale ai sensi della polizza);

e spese sostenute per la prevenzione di perdite o danni, fermo restando quanto disposto nel sottoparagrafo 5.10.5.;

f richieste di risarcimento per perdite finanziarie non attribuibili a lesioni personali o a danni materiali assicurati;

g richieste di risarcimento per danni a programmi elettronici e dati, che non siano attribuibili a danni ai beni assicurati;

h richieste di risarcimento a fronte di responsabilità civile assunta per contratto e che va oltre i requisiti di legge, o a fronte della mancata osservanza dell'obbligo contrattuale o di legge di acquisto di un'assicurazione;

i responsabilità civile in qualità di proprietario o conducente di veicoli a motore per i quali, in conformità al Codice stradale svizzero, sussiste l'obbligo di acquistare un'assicurazione o che sono o devono essere immatricolati all'estero;

j responsabilità civile in qualità di proprietario o in conseguenza dell'uso di velivoli di ogni tipo per i quali, ai sensi della legislazione svizzera, il proprietario deve acquistare un'assicurazione di responsabilità civile o che sono o devono essere immatricolati all'estero;

k responsabilità in qualità di comproprietario di beni immobili e di proprietario di un'unità condominiale (fermo restando quanto disposto nei sottoparagrafi 5.10.1. e 5.10.2.);

l richieste di risarcimento nei confronti di un assicurato in virtù della sua funzione di costruttore proprietario (fermo restando quanto disposto nel sottoparagrafo 5.10.3.);

m responsabilità civile del contravventore [per danni causati] in caso di reati intenzionali, infrazioni o atti di violenza;

n richieste di risarcimento per perdite o danni che avrebbero dovuto essere attesi con ogni probabilità o le cui conseguenze devono essere state accettate.

5.11. **Utilizzatori di motoveicoli stradali altrui, immatricolati in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, per danni sul veicolo utilizzato**

L'assicurazione si estende anche alle richieste di responsabilità civile per danni, dovuti a un sinistro, riguardanti un'autovettura o un furgone (peso massimo autorizzato 3'500 kg) altrui, condotto occasionalmente ma non regolarmente da una persona assicurata, nonché scooter e motocicli, ma non ciclomotori. Se per il veicolo danneggiato è stata stipulata un'assicurazione casco, tramite la quale viene risarcito il danno, sono coperti la franchigia pattuita dell'assicurazione casco totale e la maggiorazione del premio cagionata dal sinistro.
La somma assicurata è limitata a CHF 100.000 per ciascun sinistro.
La franchigia ammonta a CHF 500 per ciascun sinistro.

L'assicurazione non copre:

a richieste di risarcimento qualora il veicolo venga utilizzato per più di 14 giorni per ogni calendario civile;

b richieste di risarcimento per danni su veicoli che sono stati noleggiati o presi in leasing dalla persona assicurata;

c un minusvalore commerciale o tecnico, spese per veicoli sostitutivi e costi dovuti all'impossibilità di utilizzare il veicolo danneggiato.

6. QUALI SONO LE PROCEDURE DI PAGAMENTO DEL PREMIO?

6.1. **Pagamento del premio**

Il premio deve essere versato in anticipo alla data stabilita per ciascun anno di assicurazione. In caso di pagamento a rate, il pagamento delle rate s'intende differito.

6.2. **Variazione degli importi del premio**

In caso di variazione del premio, delle norme che disciplinano le franchigie o, in caso di catastrofi naturali, del massimale, sarà diritto degli intermediari richiedere l'adeguamento del contratto. Sarà cura degli intermediari comunicare al contraente la variazione entro 25 giorni dalla scadenza dell'anno di assicurazione.

Se il contraente non acconsente alla variazione, avrà facoltà di risolvere la parte del contratto modificata o l'intero contratto. La risoluzione da parte del contraente avrà effetto a condizione che pervenga entro l'ultimo giorno dell'anno di assicurazione.

7. QUALI PROCEDURE SI APPLICANO IN CASO DI SINISTRO?

7.1. Denuncia di sinistro e valutazione del danno

1 Il contraente ha l'obbligo di presentare immediatamente la denuncia di sinistro e autorizza gli intermediari a reperire informazioni che potrebbero agevolare la valutazione della perdita o del danno. In caso di sinistro, il contraente ha l'obbligo di fare tutto quanto è possibile per ridurre al minimo il danno o la perdita e per recuperare i beni assicurati e a tale scopo dovrà attenersi alle istruzioni degli intermediari.

2 In caso di furto, il contraente dovrà informare tempestivamente la polizia o il vettore. Se il bene rubato o il bagaglio smarrito gli vengono restituiti, il contraente ha l'obbligo di comunicarlo immediatamente agli intermediari.

3 Si specifica che la somma assicurata non rappresenta una prova dell'esistenza o del valore del bene assicurato e, in ragione di ciò, il contraente dovrà fornire le prove dell'ammontare del danno. A tale scopo gli intermediari gli offriranno la loro assistenza e stabiliranno l'ammontare del danno consultandosi con il contraente con un esperto comune o tramite una perizia. La perizia potrà essere richiesta dal contraente o dagli intermediari. Ciascuna parte nominerà un perito e i due periti sceglieranno un terzo arbitro, prima che abbia inizio il processo per la determinazione dell'ammontare del danno. Se gli esperti sono d'accordo, le loro conclusioni saranno vincolanti per entrambe le parti contraenti. In caso di opinioni divergenti, il terzo arbitro deciderà in merito alle questioni ancora aperte, nei limiti delle conclusioni tratte da entrambi i periti. Ciascuna parte contraente pagherà il costo del proprio perito; le parti contraenti si assumeranno in parti uguali il costo del terzo arbitro.

7.2. Calcolo dell'indennizzo

1 In caso di perdita totale, l'indennizzo è limitato alla somma assicurata.

2 In caso di perdita parziale, l'importo massimo rimborsabile è il costo della riparazione.

3 Se le spese di riduzione del danno, sommate all'indennizzo, superano l'importo assicurato, gli intermediari accetteranno di pagarle solo se erano state ordinate da loro.

4 Gli intermediari non terranno conto dell'eventuale valore sentimentale.

5 Per quanto riguarda il denaro e le limitazioni delle prestazioni ai sensi della copertura base della mobilia domestica, il diritto alle prestazioni sarà unico, anche se tale copertura è prevista da diverse polizze.

6 Per quanto riguarda l'assicurazione di responsabilità civile, l'indennizzo è limitato alla somma assicurata.

7 Gli intermediari non hanno l'obbligo di accettare i beni recuperati o danneggiati.

8 A scelta del contraente, gli intermediari potranno disporre affinché vengano effettuate le necessarie riparazioni da artigiani nominati dal contraente.

L'assicurazione non copre:

servizi effettuati dai vigili del fuoco, dalla polizia o da altre parti che hanno l'obbligo di prestare soccorso.

7.3. Definizioni

1 Per costo di risarcimento s'intende:

- **Per la mobilia domestica,** l'importo richiesto al momento del sinistro per riacquistare i beni, decurtato del valore di ciò che resta.
- **Per gli edifici,** l'importo dovuto al momento del sinistro per il restauro o la ricostruzione. Tale importo non sarà superiore al costo corrente locale dell'edificio prima del danno e al valore di ciò che resta. Se l'edificio non viene ricostruito entro 24 mesi nella stessa località, mantenendo le dimensioni e lo scopo originari, il valore di risarcimento non potrà superare il valore di mercato. Quanto precede vale anche nel caso in cui la ricostruzione non sia eseguita dall'assicurato, dal suo avente causa o da chiunque, al momento del sinistro, abbia legalmente diritto all'acquisizione dell'edificio.

2 Il valore di mercato è l'importo che sarebbe stato ottenuto dalla vendita dell'edificio senza terreno, se fosse stato venduto al momento del sinistro.

3 Il valore recuperabile è l'importo che può essere ottenuto dalla vendita dell'edificio demolito senza terreno. Per gli edifici demoliti, il valore di risarcimento corrisponde al valore recuperabile.

4 Per valore di mercato corrente s'intende:

- **Per la mobilia domestica,** il costo di risarcimento decurtato dell'eventuale riduzione di valore dovuta a usura o ad altre ragioni.
- **Per gli edifici**, il costo di risarcimento tenuto conto delle riduzioni di valore dell'edificio subentrate dal momento della costruzione. Gli eventuali resti saranno valutati di conseguenza.

7.4. Obblighi di comportamento in caso di responsabilità civile

Gli assicurati hanno l'obbligo di:

- non accettare le richieste di risarcimento di parti lese e non effettuare pagamenti;
- affidare agli intermediari la responsabilità della gestione di cause civili. Gli intermediari si faranno carico dei costi entro il limite della somma assicurata.

Nel loro ruolo di rappresentanti degli assicurati, condurranno trattative con le parti lese. La liquidazione operata dagli intermediari è vincolante sia per il contraente sia per gli assicurati.
Se la parte lesa contatta direttamente gli assicuratori, l'assicuratore informerà il contraente o la compagnia coassicurata.

7.5. Franchigie

7.5.1. Sinistri dovuti a catastrofi naturali

Per ciascun sinistro, l'avente diritto sosterrà gli importi seguenti:

1 in caso di assicurazione di mobilia domestica: CHF 500 per evento;

2 in caso di assicurazione di edifici usati esclusivamente a scopo residenziale e agricolo: il 10% dell'indennizzo, per un minimo di CHF 1.000 e un massimo di CHF 10.000;

3 in caso di assicurazione di edifici adibiti ad altri scopi: il 10% dell'indennizzo, per un minimo di CHF 2.500 e un massimo di CHF 50.000.

In ogni caso la franchigia è detratta una volta per ciascun evento per le assicurazioni di beni ed effetti personali e di edifici. Se un evento coinvolge più di uno degli edifici del contraente per cui è stabilita una franchigia diversa in ciascun caso, in tal caso la franchigia sarà pari a un minimo di CHF 2.500 e a un massimo di CHF 50.000.

7.5.2. **Costi di decontaminazione**

La persona avente diritto deve farsi carico di una franchigia del 20% sull'indennizzo calcolato.

7.5.3. **Altre perdite o sinistri**

Per ciascun sinistro, l'avente diritto si farà carico della franchigia indicata nella polizza.

7.6 **Tipo di assicurazione**

Si tratta di un'assicurazione d'indennità secondo la legge federale sui contratti d'assicurazione.

8. QUAL È L'OBBLIGO DI DILIGENZA DA RISPETTARE?

8.1. **Prevenzione del danno**

Gli assicurati hanno l'obbligo di agire con diligenza e adottare le misure preventive ragionevolmente applicabili nelle circostanze del caso.

8.2. **Sicurezza dei sistemi di approvvigionamento idrico**

Il contraente ha l'obbligo di garantire che

1 i tubi dell'acqua, incluse le attrezzature e gli apparecchi ad essi collegati, siano sempre tenuti in buone condizioni di funzionamento, a sue spese;

2 sia predisposta la pulizia delle tubazioni idriche ostruite;

3 sia evitato il congelamento dei tubi dell'acqua tramite l'adozione di misure idonee; in particolare occorre fare in modo che, nei periodi in cui l'edificio o l'appartamento non è occupato, anche se provvisoriamente, i tubi dell'acqua, incluse le attrezzature e gli attrezzi ad essi collegati, vengano drenati da personale esperto, a meno che l'impianto di riscaldamento non venga mantenuto in funzione con un controllo adeguato.

8.3. **Biciclette**

In caso di sinistro, il proprietario ha l'obbligo di annotare il modello e il numero di telaio e di fornire questi dati. Le biciclette tenute all'esterno devono essere legate con un lucchetto.

8.4. **Bagaglio**

1 Se il bagaglio viene consegnato a un vettore per il trasporto, occorre richiedere una ricevuta.

2 Se non vengono usati o indossati, gli oggetti di valore devono essere consegnati affinché siano custoditi al sicuro o conservati separatamente sotto chiave.

3 I beni assicurati non devono essere lasciati ovunque siano accessibili a tutti, per es. in veicoli o imbarcazioni non chiusi a chiave, a meno che non siano costantemente vigilati dagli assicurati.

8.5. **Responsabilità civile**

Gli assicurati hanno l'obbligo di eliminare tempestivamente a proprie spese ogni situazione di rischio che potrebbe comportare una perdita o un danno.

9. ALTRE DISPOSIZIONI

9.1. **Violazione di norme, doveri, obblighi, sottoassicurazione**

Gli assicuratori avranno facoltà di ridurre l'importo dell'indennizzo in proporzione alla misura in cui l'insorgenza e l'entità della perdita o del danno siano stati influenzati da violazione negligente:

- del dovere di diligenza;
- di disposizioni contrattuali o di legge;
- di obblighi.

Se la somma assicurata è inferiore al valore di sostituzione (costo di sostituzione) dell'intera mobilia domestica di cui al sottoparagrafo 4.1, il sinistro sarà indennizzato solo in proporzione al rapporto tra la somma assicurata e il valore di sostituzione (sottoassicurazione). Quanto precede non si applica agli altri oggetti assicurati, per es. denaro e costi. In caso di sinistri a mobilia domestica inferiori a CHF 10.000 o al 10% della somma assicurata, gli intermediari si asterranno dall'addebito per sottoassicurazione.

9.2. **Negligenza grave**

L'assicuratore rinuncia al proprio diritto di decurtare l'indennizzo qualora l'evento assicurato sia stato cagionato da negligenza grave (art. 14 LCA), a meno che l'azione o l'omissione che ha cagionato il sinistro non sia da ricondurre all'influsso di alcol, droghe o medicinali.

9.3. **Ipoteca**

Gli assicuratori saranno responsabili per crediti ipotecari la cui richiesta di risarcimento non è coperta dai beni del debitore fino all'importo dell'indennizzo, a condizione che l'ipoteca:

- sia registrata al catasto o
- sia stata comunicata agli assicuratori.

Quanto precede si applica anche se l'avente diritto ha rinunciato al suo diritto all'indennizzo, del tutto o in parte. Questa disposizione non si applica se il creditore ipotecario è, a sua volta, un avente diritto o se ha causato la perdita o il danno in modo intenzionale o a causa di negligenza grave.

9.4. **Altre disposizioni**

In aggiunta a queste condizioni si applicano le Condizioni Generali distribuite nel contesto delle informazioni precontrattuali.

LLOYD'S

LLOYD'S UNDERWRITERS

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE (AVB) PER ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE DEI PROPRIETARI DI FABBRICATI E TERRENI

Indice

A Disposizioni relative al campo di applicazione dell'assicurazione

Art. 1 Responsabilità assicurata
Art. 2 Persone assicurate
Art. 3 Indennizzi
Art. 4 Franchigia
Art. 5 Ambito di applicazione temporale
Art. 6 Limiti al campo di applicazione dell'assicurazione

B Disposizioni generali

Inizio e cessazione del contratto
Art. 7 Termine del contratto
Art. 8 Cambio di proprietà
Art. 9 Cessazione in caso di richiesta di risarcimento danni

Obblighi dell'assicurato
Art. 10 Obblighi specifici
Art. 11 Rimedio a una situazione pericolosa

Richiesta di risarcimento danni
Art. 12 Obbligo di divulgazione in caso di richiesta di risarcimento danni
Art. 13 Gestione richieste di risarcimento

Premio
Art. 14 Pagamento del premio
Art. 15 Variazione dei premi o delle regole di gestione delle franchigie

C Disposizioni varie

Art. 16 Comproprietà e proprietà comune
Art. 17 Unità condominiale
Art. 18 Lesioni personali e danno materiale in relazione al deterioramento ambientale

D Altre prescrizioni

Art. 19 Violazione di regole, doveri e obblighi
Art. 20 Mutuo
Art. 21 Altre disposizioni

AFB 2623 623 JP

LLOYD'S

A Disposizioni relative al campo di applicazione dell'assicurazione

Art. 1 Responsabilità assicurata

1 In base alle informazioni materiali da voi fornite, gli assicuratori offrono copertura assicurativa a fronte di richieste di risarcimento nei confronti delle persone assicurate in virtù delle disposizioni statutarie sulla responsabilità in ragione di

- omicidio, lesioni personali o altro danno alla salute delle persone (lesione personale),
- distruzione, danno o perdita di proprietà (danno alla proprietà),

purché la richiesta di risarcimento sia causalmente collegata alla condizione o manutenzione del fabbricato o terreno assicurato o all'esercizio dei diritti di proprietà connessi.

2 **La copertura assicurativa comprende, anche senza accordo specifico, la responsabilità**
a) derivante dalla proprietà degli impianti e delle attrezzature che costituiscono parte dei fabbricati e del terreno assicurati e, in particolare

- serbatoi e contenitori simili ai serbatoi;
- ascensori per persone e montacarichi, scale mobili e tapis roulant;
  aree parcheggio e garage per veicoli a motore;
- aree gioco per bambini (unitamente alle attrezzature, piscine per bambini, ecc.), piscine private e piscine all'aperto, spazio laboratorio e ricreativo interno non accessibile al pubblico;
- fabbricati adiacenti (capanni degli attrezzi, garage, serre, ecc.);

b) lesioni personali e danno materiale in relazione al deterioramento ambientale in conformità all'Articolo 18 dell'AVB.

Art. 2 Persone assicurate

1 La copertura assicurativa comprende la responsabilità
a) del contraente in qualità di proprietario dei fabbricati e del terreno.
Se il contraente è una società o una comunità di proprietà o se il contratto è stato sottoscritto per conto di terzi, i soci, i membri della comunità di proprietà o le persone a nome delle quali è stato sottoscritto il contratto sono equiparate al contraente in termini di diritti e obblighi;
b) dei dipendenti e di altro personale di supporto del contraente a seguito dei compiti svolti in relazione ai fabbricati, terreni e impianti assicurati. **Fanno comunque eccezione** i diritti di recupero e le richieste di risarcimento di terzi per servizi forniti dalle parti citate in precedenza alle parti lese;
c) del proprietario del terreno, se il contraente possiede solo il fabbricato e non il terreno (diritto di costruzione).

2 Se nella polizza o nell'AVB viene fatto riferimento al contraente, si intendono sempre le persone citate nel sottoparagrafo 1a, mentre il termine assicurato comprende tutte le persone indicate nei sottoparagrafi 1a – c.

3 **La copertura assicurativa non comprende** gli imprenditori e i professionisti indipendenti i cui servizi sono richiesti dal contraente.

Art. 3 Indennizzi

1 Gli assicuratori rimborseranno agli assicurati l'importo del risarcimento che questi ultimi sono obbligati a corrispondere alla parte lesa. Gli assicuratori inoltre sosterranno i costi della difesa di richieste infondate (protezione legale).

2 L'indennizzo pagabile da parte degli assicuratori per ciascun evento è limitato alla somma assicurata stipulata nel contratto, applicabile nel momento in cui sono stati causati la perdita o il danno oppure quando ne è stata accertata la causa, con conseguente messa in atto di misure di prevenzione della perdita. Eventuali interessi su danni, costi di minimizzazione delle perdite, costi di valutazione di esperti, onorari dei legali, costi di tribunali, costi di arbitrato e mediazione, costi della parte e ulteriori costi di prevenzione delle perdite assicurati, sono compresi nel presente.

3 Tutte le perdite o i danni assicurati e le misure di prevenzione perdite imputabili alla stessa causa, indipendentemente dal numero delle parti lesionate, devono essere considerati come un unico evento.

4 L'obbligo degli assicuratori di corrispondere l'indennizzo e il limite di indennizzo dipendono dalle condizioni contrattuali in vigore nel momento in cui la perdita o il danno sono stati causati o quando ne è

AFB 2623 JP 623

stata accertata la causa, con conseguente messa in atto di misure di prevenzione della perdita. Se il fattore causale si è protratto nel tempo, la prima occorrenza del fattore causale deve essere considerata il relativo punto temporale.

Art. 4 Franchigia
1 Salvo diversamente concordato nel contratto, in caso di costi di prevenzione danni e perdite alla proprietà, l'assicurato deve egli stesso sostenere la spesa di CHF 100 per evento.

2 La franchigia si riferisce anche ai costi della difesa di richieste infondate.

Art. 5 Ambito di applicazione temporale
La copertura assicurativa è fornita per perdite o danni causati durante il periodo contrattuale purché notificati agli assicuratori in forma scritta non oltre 3 mesi dopo la rescissione del contratto relativamente alla cessazione della copertura.
Le misure di prevenzione della perdita assicurata sono inoltre considerate come perdita o danno ai sensi della presente clausola.

Art. 6 Limiti al campo di applicazione dell'assicurazione
La copertura assicurativa non comprende le richieste di risarcimento danni
a) derivanti da danni che interessano il contraente in persona o i beni a lui appartenenti (danno proprio). Art. 16 par. 2 e Art. 17 par. 2 dell'AVB rimangono invariati;
b) da persone a carico
- del contraente per danni che interessano il contraente in persona;
- di qualsiasi assicurato nei confronti dell'assicurato stesso.

Il coniuge e i parenti in linea ascendente e discendente, nonché eventuali fratelli e sorelle e figliastri conviventi con il contraente o qualsiasi assicurato nel nucleo familiare comune o partner (persone conviventi come coppia di fatto legalmente riconosciuta senza essere sposati) sono da considerarsi persone a carico;
c) derivanti da lesioni personali a persona assunta dal contraente con accordo di collocamento dipendente (assunzione di manodopera o servizi) durante lo svolgimento delle proprie attività professionali come stabilito nel contratto di assunzione o durante l'attività in una funzione commerciale per conto del fabbricato o terreno assicurato. Questa esclusione è tuttavia limitata ai diritti di recupero e richieste di risarcimento di terzi per servizi forniti dalle parti citate in precedenza alle parti lese;
d) derivanti dalla responsabilità dell'autore del reato per il danno causato in occasione di commissione di reati o trasgressioni intenzionali;
e) in considerazione della responsabilità contrattualmente assunta ed eccedente i requisiti statutari oppure in considerazione della mancata conformità a eventuali obblighi legali o contrattuali di stipulare l'assicurazione;
f) derivanti dalla responsabilità in qualità di proprietario e dall'uso di veicoli a motore e biciclette soggetto all'obbligo di stipulare un'assicurazione come prescritto dalla legge sul traffico stradale svizzera e per le imbarcazioni e i velivoli;
g) risultanti da perdite finanziarie non attribuibili a una lesione personale assicurata o a danno alla proprietà assicurata causato alla parte lesa;
h) derivanti dalla perdita o danno come risultato degli effetti delle radiazioni ionizzanti e della radiazione laser;
i) per danni ai beni che sono stati accettati per utilizzo o trattamento, presi in custodia o accettati per il trasporto o per altre ragioni (es. prese in consegna, a fini espositivi), oppure che sono stati affittati. L'Art. 17 par. 2 dell'AVB rimane invariato;
k) per danni subiti dai beni come risultato dell'esecuzione o della mancata esecuzione di un'attività su o con essi (es. trattamento, riparazione, carico o scarico da un veicolo). L'Art. 17 par. 2 dell'AVB rimane invariato;
l) derivanti dalla responsabilità per danni relativi al deterioramento ambientale, purché tale danno non rientri nel campo di applicazione della copertura assicurativa fornita ai sensi dell'Articolo 18 dell'AVB;
m) derivanti dalle somme sostenute da qualsiasi assicurato per la prevenzione della perdita o danno (costi di prevenzione perdita). L'Art. 18 par. 4 dell'AVB rimane invariato;
n) derivanti da danni al terreno, ai fabbricati e altre opere causati da demolizione, spostamento terra o lavori di costruzione ove tali richieste di risarcimento siano effettuate nei confronti del contraente nella sua qualità di costruttore proprietario. Se tuttavia un assicurato esegue tale lavoro in proprio, in tutto o in parte, se a tal fine ha tracciato piante o se si assume la responsabilità della gestione o la supervisione del sito, le richieste di risarcimento danni effettuate nei suoi confronti sono assicurate purché la perdita o il danno siano causati da negligenza nell'esecuzione di una di tali attività;

AFB 2623 623 JP

o) derivanti da perdita o danno la cui occorrenza avrebbe dovuto in tutta probabilità essere prevista dal contraente oppure le cui conseguenze, scegliendo un dato metodo di lavoro in prospettiva di tagliare i costi o velocizzare il lavoro, avrebbe dovuto accettare;
p) derivanti dalla responsabilità per danni causati da sostanze nelle strutture per lo stoccaggio, il trattamento o la rimozione di rifiuti o altri prodotti di scarto. Questa disposizione non è applicabile alle richieste di risarcimento derivanti dalla purificazione delle acque reflue e degli impianti di pretrattamento;
q) derivanti dalla responsabilità di danno nucleare nell'ambito del significato della legge sulla responsabilità civile in materia di energia nucleare svizzera e i costi relativi.

B Disposizioni generali

Inizio e cessazione del contratto

Art. 7 Termine del contratto
1 La data di inizio e di scadenza sono indicate nel piano.

2 Se il contratto non viene cancellato per iscritto 3 mesi prima della scadenza, sarà tacitamente rinnovato per un ulteriore anno.
Se il contratto è stato concluso per un periodo inferiore a 12 mesi o a un anno, l'assicurazione decade alla data indicata.

Art. 8 Cambio di proprietà

1 Se l'oggetto del contratto d'assicurazione cambia proprietario, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto d'assicurazione passano al nuovo proprietario.

2 Il nuovo proprietario può rifiutare per scritto il trasferimento del contratto entro 30 giorni dal trapasso di proprietà.

3 Gli assicuratori può disdire il contratto entro 14 giorni dal momento in cui è venuta a conoscenza dell'identità del nuovo proprietario. Il contratto si estingue al più presto 30 giorni dopo la disdetta.

Art. 9 Cessazione in caso di richiesta di risarcimento danni

Ciascuna parte ha facoltà di annullare il contratto in seguito al verificarsi di una richiesta di risarcimento danni.

1 Gli assicuratori devono comunicare la notifica di annullamento non oltre la data del pagamento dell'indennizzo; la responsabilità cessa trascorsi 14 giorni dal ricevimento della notifica di annullamento da parte del contraente. Al contraente sarà rimborsata la parte di premio relativa al periodo di rischio in corso.

2 Il contraente deve inoltrare notifica di annullamento non oltre 14 giorni dopo aver appreso della liquidazione dell'indennizzo; la responsabilità cessa al ricevimento della notifica di annullamento. In caso di perdita totale, gli assicuratori hanno il diritto di trattenere il premio. In caso di perdita parziale, al contraente sarà rimborsata la parte di premio relativa al periodo di rischio in corso, purché la polizza sia in vigore da almeno un anno.

Obblighi dell'assicurato

Art. 10 Obblighi specifici
L'assicurato ha l'obbligo di garantire che
- la produzione, il trattamento, la raccolta, lo stoccaggio, la pulizia e la rimozione di sostanze che costituiscono un rischio per l'ambiente siano effettuati in conformità alle disposizioni statutarie e alle norme ufficiali;
- gli impianti utilizzati per le attività citate in precedenza, compresi gli impianti di sicurezza e di allarme, siano stati sottoposti a manutenzione professionale e tenuti in funzione in conformità alle norme tecniche e ufficiali e alle disposizioni statutarie;
- gli ordini emessi dalle autorità per i rinnovi e misure simili siano rispettati entro le scadenze prescritte.

AFB 2623 JP 623

Art. 11 Rimedio a una situazione pericolosa

Le persone assicurate hanno l'obbligo di rimediare a proprie spese a eventuali situazioni pericolose che potrebbero condurre a perdita o danno. Se a tale situazione non viene posto rimedio entro un periodo di tempo ragionevole, nonostante gli assicuratori abbiano effettuato richiesta in tal senso, la copertura assicurativa cessa di essere applicabile.

Richiesta di risarcimento danni

Art. 12 Obbligo di divulgazione in caso di richiesta di risarcimento danni

1 Il contraente deve segnalare immediatamente agli assicuratori il verificarsi di un evento le cui conseguenze prevedibili possano influire sull'assicurazione e al più tardi quando è stata effettuata una richiesta di risarcimento nei confronti dell'assicurato. Gli assicuratori devono essere informati di eventuali decessi a tempo debito perché possano predisporre, ove necessario prima del funerale, un esame post-mortem da eseguire a proprie spese.

2 Se, a seguito di un evento che può influire sull'assicurazione, viene avviata un'indagine di polizia o un'azione penale nei confronti di un assicurato, l'assicurato ha l'obbligo di notificare agli assicuratori tale fatto. Gli assicuratori si riservano il diritto di nominare un legale per la difesa a proprie spese.

Art. 13 Gestione richieste di risarcimento

1 Gli assicuratori devono assumere la responsabilità per la gestione delle richieste di risarcimento nella misura in cui le richieste di risarcimento [di terzi] superano la franchigia concordata. Devono condurre le negoziazioni con la parte lesa a proprie spese. In tale rispetto sono i rappresentanti dell'assicurato ed eventuali richieste di risarcimento dalla parte lesa da essi liquidata deve essere vincolante per l'assicurato.

2 L'assicurato ha l'obbligo di evitare di avviare direttamente trattative con la parte lesa o suo rappresentante in merito a richieste di risarcimento, ammissioni di richiesta di risarcimento, accordo su una liquidazione e pagamento dell'indennizzo, salvo che gli assicuratori non abbiano espresso il loro consenso.

L'assicurato inoltre non ha il diritto, senza previo consenso degli assicuratori, di assegnare richieste di risarcimento derivanti ai sensi della presente assicurazione alle parti lese o a terzi. L'assicurato deve inoltre fornire agli assicuratori il proprio consenso unitamente a qualsiasi ulteriore informazione sul caso e sulle azioni intraprese dalla parte lesa, deve inoltrare tempestivamente agli assicuratori tutte le prove e la corrispondenza relativa al caso (comprendente, soprattutto, documenti del tribunale quali citazioni, mandati, giudizi, ecc.) e deve inoltre supportare gli assicuratori in altre sedi, per quanto possibile, nella gestione della richiesta di risarcimento (conformità contrattuale).

3 Gli assicuratori devono corrispondere l'indennizzo come regola direttamente alla parte lesa, se gli assicuratori non deducono la franchigia, l'assicurato dovrà rimborsarli dell'importo equivalente, in tal modo rinunciando al proprio diritto di sollevare qualsiasi obiezione.

4 Se non è possibile raggiungere un accordo con la parte lesa e se quest'ultima avvia un'azione legale, gli assicuratori devono condurre tale azione a proprie spese. Gli assicuratori devono rispettare eventuali rimborsi dei costi di tribunale promessi all'assicurato, purché tale rimborso non sia inteso per coprire le spese personali dell'assicurato.

Premio

Art. 14 Pagamento del premio

1 Il premio è dovuto in anticipo alla data stabilita per ciascun anno assicurativo. In caso di pagamento a rate, queste sono da considerare differite.

Art. 15 Variazione dei premi o delle regole di gestione delle franchigie

1 In caso di variazione del premio o delle regole che regolamentano le franchigie, gli assicuratori possono richiedere un adeguamento del contratto. A tal fine, devono informare il contraente della variazione non oltre 25 giorni prima della scadenza dell'anno assicurativo.

2 Se il contraente non concorda con la variazione, può annullare la parte del contratto interessata da tale modifica oppure l'intero contratto. L'annullamento ha effetto a condizione che pervenga agli assicuratori entro e non oltre l'ultimo giorno dell'anno assicurativo.

AFB 2623 JP 623

C Disposizioni varie

Art. 16 Comproprietà e proprietà comune

1 Se il fabbricato o il terreno assicurato o parti di esso sono in comproprietà o proprietà comune, è assicurata la responsabilità civile risultante di tutti i proprietari.

2 In caso di comproprietà, la copertura assicurativa si estende a coprire in ugual misura le richieste di risarcimento derivanti da perdita o danno subiti dai comproprietari. In base al presente, sono escluse le richieste di risarcimento

- derivanti dalla parte della perdita o danno che corrisponde alla quota di proprietà del comproprietario interessato;
- derivanti dal danno al fabbricato o terreno assicurato stesso.

3 In caso di proprietà comune, la copertura assicurativa non si estende a coprire le richieste di risarcimento derivanti da perdita o danno subiti dai proprietari.

4 Le persone a carico (Art. 6 sottopar. b. dell'AVB) dei comproprietari o dei proprietari comuni sono equiparate ai primi.

Art. 17 Unità condominiale

1 La copertura assicurativa è fornita per la responsabilità civile dell'associazione di proprietari derivante dall'uso congiunto di parti del fabbricato e del terreno (nonché dei relativi impianti e attrezzature) oltre alla responsabilità dei singoli proprietari del condominio derivante da parti del fabbricato ripartite ed assegnate ad essi come privilegio.

2 La copertura assicurativa non comprende le richieste di risarcimento danni

- dall'associazione di proprietari nei confronti di singoli proprietari di unità condominiali per danni a parti di fabbricato e di terreno utilizzati in modo congiunto;
- da un singolo proprietario di unità condominiale nei confronti dell'associazione di proprietari per perdita o danno la cui causa risiede in parti di fabbricato e di terreno utilizzati in modo congiunto;
- da un singolo proprietario di unità condominiale nei confronti di un altro proprietario di unità condominiale per perdita o danno la cui causa risiede in parti di fabbricato divise e assegnate come privilegio.

Ciononostante, in caso di richieste di risarcimento dall'associazione di proprietari nei confronti di un singolo proprietario di unità condominiale e viceversa, la parte della perdita o danno corrispondente alla quota di proprietà del proprietario di unità condominiale interessato in conformità all'atto di costituzione deve essere esclusa.

3 Le persone a carico (Art. 6 sottopar. b. dell'AVB) di un proprietario di unità condominiale sono equiparate a quest'ultimo.

Art. 18 Lesioni personali e danno materiale in relazione al deterioramento ambientale

1 La copertura assicurativa deve essere estesa per comprendere in ugual misura le lesioni personali e il danno materiale relativi al deterioramento ambientale ai sensi del sottoparagrafo 2 b. dell'Articolo 1 dell'AVB.

2 Per deterioramento ambientale si intende il disturbo sostenuto dovuto a emissioni dello stato naturale dell'aria, dell'acqua (comprese le acque sotterranee), del terreno (flora o fauna), purché tale disturbo abbia o abbia avuto effetti dannosi o altre conseguenze per la salute umana, le risorse materiali o gli ecosistemi. Qualsiasi serie di circostanze designate dalla legge come "danno ambientale" sono egualmente considerate deterioramento ambientale.

a) Lesioni personali e danni alla proprietà relativi al deterioramento ambientale devono essere assicurati (ai sensi dell'Articolo 6 dell'AVB) solo ove siano la conseguenza di un evento singolo, improvviso, imprevisto che inoltre richiede l'adozione di misure immediate, quali la notifica alle autorità competenti, l'allerta della popolazione, l'introduzione di misure di prevenzione o di minimizzazione delle perdite.

b) La copertura assicurativa non è fornita

- qualora si configuri esclusivamente come risultato del fatto che diversi eventi, simili nel loro effetto (es. il gocciolamento occasionale di sostanze dannose nel terreno, il versamento ripetuto di liquidi da contenitori mobili), si siano combinati per attivare misure secondo le direttive sopra indicate, misure che non sarebbero necessarie in caso di eventi singoli di questo tipo;

- per il danno ambientale stesso (ecodanno)
- per richieste di risarcimento relative a siti contaminati.

3 Stoccaggio, trattamento o rimozione dei rifiuti

Le richieste di risarcimento connesse al deterioramento ambientale causato da impianti per lo stoccaggio, il trattamento o la rimozione di rifiuti o altri prodotti di scarto sono esclusi dall'assicurazione. La copertura assicurativa viene, per contro, garantita per gli impianti domestici per il

- compostaggio o lo stoccaggio temporaneo a breve termine di rifiuti o altri prodotti di scarto;
- la purificazione o il pretrattamento delle acque reflue.

4 Costi di prevenzione della perdita

Se, in relazione al deterioramento ambientale, il verificarsi di una lesione personale assicurata o danno materiale è imminente, gli assicuratori devono comunque pagare i costi addebitabili all'assicurato in conformità alla legge per poter adottare le appropriate misure di prevenzione di tale pericolo (costi di prevenzione della perdita).

La copertura assicurativa non comprende:

- misure di prevenzione della perdita costituite da un'attività facente parte della corretta esecuzione del contratto, quale il rimedio di difetti e la rimozione dei danni dai beni prodotti o forniti o dal lavoro eseguito;
- costi di prevenzione della perdita derivanti da eventi causati da veicoli a motore, imbarcazioni e velivoli, o da loro parti o accessori;
- costi di prevenzione della perdita connessi a danno nucleare ai sensi della legge sulla responsabilità civile in materia di energia nucleare svizzera;
- i costi per il richiamo o la restituzione dei beni;
- i costi sostenuti per il rimedio a situazioni pericolose ai sensi dell'Articolo 11 dell'AVB;
- spese per il rilevamento delle perdite, dei guasti e per stabilire le cause del danno, per lo svuotamento e il rifornimento di impianti, contenitori e tubazioni, nonché i costi di riparazione e modifica degli stessi (es. costi di restauro).

D Altre prescrizioni

Art. 19 Violazione di regole, doveri e obblighi

Gli assicuratori hanno il diritto di ridurre l'indennizzo dell'importo per il quale l'evento e l'entità della perdita o danno siano stati influenzati da violazione negligente di:

- obblighi di diligenza;
- disposizioni contrattuali o statutarie;
- obblighi.

Art. 20 Mutuo

Gli assicuratori sono responsabili nei confronti dei creditori ipotecari le cui richieste di risarcimento non sono coperte dai beni del debitore fino all'importo dell'indennizzo, purché il mutuo:

- sia inserito nel registro fondiario oppure
- sia stato notificato agli assicuratori in forma scritta.

Questa clausola si applica anche ogniqualvolta il richiedente legittimo abbia rinunciato al proprio diritto all'indennizzo in totale o in parte. Questa disposizione non deve essere applicata quando il creditore ipotecario sia esso stesso un richiedente legittimo o quando abbia causato la perdita o danno intenzionalmente o per grave negligenza.

Art. 21 Altre disposizioni

In aggiunta alle presenti condizioni si applicano le Condizioni generali NMA2242A-4.

LLOYD'S UNDERWRITERS

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE (AVB)
PER L'ASSICURAZIONE DEI RISCHI INDUSTRIALI E DEI RISCHI OPERATIVI

INDICE

1. OGGETTO DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
1.1. Articoli assicurati
1.2. Articoli speciali e costi
1.3. Denaro
1.4. Mancati guadagni e spese addizionali

2. AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE
2.1. Presso il luogo assicurato
2.2. Circolazione

3. COPERTURA DI RISCHI FUTURI

3.1. Nuove acquisizioni, migliorie, incrementi di valore
3.2. Nuove aziende e sedi

4. TERMINE DEL CONTRATTO
4.1. Inizio e termine
4.2. Cessazione o rinnovo alla scadenza
4.3. Cambio di proprietà
4.4. Cessazione in caso di richiesta di risarcimento danni

5. PERICOLI E PERDITA O DANNO ASSICURATI
5.1. Richieste di risarcimento per incendio e pericoli naturali
5.2. Furto con scasso, violazione di domicilio e rapina
5.3. Danno da acqua
5.4. Rottura di vetri fissi e ceramiche sanitarie

6. ESCLUSIONI GENERALI

7. PAGAMENTO DEL PREMIO

8. PROCEDURA IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI
8.1. Obblighi
8.2. Determinazione dell'importo del risarcimento
8.3. Calcolo dell'indennizzo
8.4. Sottoassicurazione
8.5. Franchigie
8.6. Tipo di assicurazione
8.7.Obblighi di diligenza

9. DISPOSIZIONI VARIE
9.1. Violazione di regole, doveri e obblighi
9.2. Assicurazione multipla
9.3. Garanzia collaterale
9.4. Altre disposizioni

LLOYD'S

1. Oggetto del contratto di assicurazione

1.1. Articoli assicurati

Purché dichiarato nella polizza, la copertura assicurativa si applica a: beni mobili di proprietà del contraente, beni mobili affidati, affittati e in leasing, nonché oggetti di proprietà delle persone conviventi nel nucleo familiare del contraente quali:

1 Beni
Beni prodotti dal contraente stesso e quelli acquistati (materie prime, forniture da fabbrica, prodotti semifiniti e finiti).

2 Attrezzature
Macchinari compresi i supporti, i raccordi necessari per il funzionamento, gli utensili, le parti di ricambio, le strutture dell'impianto e del magazzino, le attrezzature per ufficio, il software acquistato e simili.

3 Veicoli a motore e rimorchi aziendali, entrambi senza targa, e ciclomotori esclusivamente quando presenti sul luogo assicurato.

4 Strutture mobili e impianti fissi strutturali nella misura in cui non siano assicurati o non debbano essere assicurati unitamente al fabbricato.

La copertura assicurativa comprende quanto segue esclusivamente su accordo specifico:

a. veicoli a motore e rimorchi aziendali (ad eccezione del sottoparagrafo 1.1.3), caravan, imbarcazioni, materiale rotabile e aeromobili esclusivamente quando presenti sul luogo assicurato;

b. effetti personali degli ospiti del contraente presso la sede indicata. La copertura è fornita fino al limite legale di responsabilità.

5 **Fabbricato, unità condominiale**
Il fabbricato o l'unità condominiale indicati nel piano. Allo scopo di distinguere tra fabbricati e beni personali, si applica quanto segue:

- nei cantoni con assicurazione antincendio fabbricato cantonale, si applicano le disposizioni cantonali;
- in altri cantoni, tutte le parti del fabbricato, comprese eventuali attrezzature ed elementi permanenti, sono assicurate.

La copertura assicurativa non comprende:

beni assicurati o che devono essere assicurati con una polizza di assicurazione cantonale.

1.2. Articoli speciali e costi

Purché dichiarato nel piano, la copertura assicurativa si applica a:

1 Effetti personali ed effetti dei visitatori, comprese biciclette e ciclomotori esclusivamente quando presenti sul luogo assicurato.

2 Debitori inadempienti, ovvero perdita di reddito derivante dalla distruzione, dal danneggiamento o dalla perdita di copie di fatture o di documentazione utilizzata per la fatturazione.

3 Costi di sostituzione chiavi, ovvero i costi sostenuti per modificare e sostituire le chiavi, i chiavistelli e simili, nonché le serrature presso le sedi assicurate e su cassette di sicurezza affittate dal contraente.

4 Misure di sicurezza temporanee, ovvero i costi sostenuti per porte di emergenza, serrature di sicurezza, vetri di sicurezza e simili.

5 Costi di ripristino, ovvero i costi sostenuti per il ripristino di:

- registri aziendali, archivi, elenchi e piani, microfilm, dati compreso il software creato in proprio, progetti e disegni;
- modelli, motivi, stampi, sagome, matrici di taglio, matrici, composizioni, pellicole offset, piastre di stampa e cilindri, blocchi di stampa, schede jacquard, dischi da macchinari CNC e simili, unitamente ai relativi piani, disegni, progetti e simili, unitamente ai materiali utilizzati entro 2 anni dal verificarsi della richiesta di risarcimento danni. Sono inoltre assicurati i costi di ripristino sostenuti per articoli di terzi affidati al contraente.

6 Fluttuazioni del prezzo di mercato. Il limite di indennizzo per le fluttuazioni del prezzo di mercato è stabilito al 10% della somma assicurata.

7 Costi per scoprire impianti, vale a dire costi sostenuti per scoprire le tubazioni scoppiate e per murare o coprire le tubazioni riparate riposizionate a seguito di esigenze operative, unitamente ai relativi costi di rilevamento.

La copertura assicurativa non comprende:
i costi per scoprire impianti nella misura in cui possano essere assicurati insieme al fabbricato.

8 Costi di sgombero e di smaltimento rifiuti, ovvero i costi sostenuti per sgomberare gli articoli assicurati e per trasportarli al sito di smaltimento idoneo più vicino, nonché la somma spesa per lo scarico, lo smaltimento e la distruzione dei rifiuti.

La copertura assicurativa inoltre comprende i costi sostenuti per le analisi tossicologiche in caso di rifiuti speciali.

Per costi di sgombero e smaltimento rifiuti si intende quanto segue:
le spese per la purificazione dell'aria e lo smaltimento di acqua e terreno (comprese flora e fauna), anche quando mischiati o coperti dagli articoli assicurati.

9 I costi di spostamento e protezione degli articoli, ovvero i costi sostenuti come risultato del fatto che, in previsione del ripristino, della sostituzione o dello sgombero di articoli assicurati in conformità al presente contratto, altri articoli sono stati spostati, modificati o protetti.

I costi di spostamento e protezione articoli sono in particolare le spese per lo smontaggio e il riassemblaggio di macchinari, per lo sfondamento, la demolizione o la ricostruzione di parti di fabbricato oppure per l'ampliamento di aperture.

10 I costi di decontaminazione del suolo e acqua di spegnimento, ovvero i costi che il contraente deve sostenere in conformità ai regolamenti pubblici a seguito di una contaminazione al fine di
- esaminare e ove necessario decontaminare o sostituire il terreno (flora e fauna comprese) presso il sito in cui si è verificato il danno alla proprietà;
- esaminare e ove necessario decontaminare e rimuovere l'acqua di spegnimento presso il sito in cui si è verificato il danno alla proprietà;
- per trasportare il suolo contaminato o l'acqua di spegnimento al sito di smaltimento idoneo più vicino e stoccarli o distruggerli;
- per ripristinare successivamente la condizione del sito alla condizione precedente alla richiesta di risarcimento.

La copertura assicurativa comprende quanto segue esclusivamente su accordo specifico:	
a.	perdita di canone di locazione;
b.	perdita a seguito dell'interruzione dell'attività (mancati guadagni e spese addizionali);
c.	articoli in circolazione o in esposizione.

1.3. Denaro

Purché dichiarato nella polizza, la copertura assicurativa si applica a:

1 Denaro fino a un totale di CHF 5.000

Per denaro si intende quanto segue:
- contanti, titoli e libretti di risparmio;

- travel cheque;
- monete e medaglie, metalli preziosi (sotto forma di scorte, lingotti o merce);
- pietre preziose e perle non montate;
- carte di credito e di debito/clienti;
- biglietti, abbonamenti, biglietti aereo e voucher, purché questi non siano per uso personale;
- assegni debitamente compilati e firmati dalle persone autorizzate;
- denaro appartenente al personale.

La copertura assicurativa comprende quanto segue esclusivamente su accordo specifico: denaro per un importo superiore a CHF 5.000.

1.4. Mancati guadagni e spese addizionali

Purché dichiarato nella polizza, la copertura assicurativa si applica a:

1 mancati guadagni e spese addizionali. Questi comprendono:

- perdite di fatturato
- spese addizionali

subite dall'attività per il danno alla proprietà in seguito a un pericolo assicurato.

1.4.1. Perdita di fatturato

Il rimborso deve essere fornito per la perdita di fatturato meno i costi risparmiati, ogniqualvolta temporaneamente impossibile continuare le attività aziendali o ogniqualvolta solo parte dell'attività può essere continuata.

Per fatturato si intende:
- in caso di aziende commerciali, i proventi derivanti dalla vendita delle merci commercializzate;
- in caso di aziende di servizi, i proventi derivanti dai servizi forniti;
- in caso di aziende di produzione, i proventi derivanti dalla vendita dei prodotti fabbricati.

La perdita di fatturato corrisponde alla differenza tra il fatturato ottenuto durante il periodo di indennizzo e il fatturato previsto qualora non si fosse verificata alcuna interruzione.

Le perdite dovute a interruzione di attività risultante dal fatto che l'attività di un terzo è influenzata dal verificarsi di una perdita (perdita da interruzione di attività contingente) provocata da
- un pericolo assicurato in base alla polizza e
- dal verificarsi di una perdita che, ai sensi delle Condizioni generali stabilite nel presente è assicurata, deve ugualmente essere rimborsata.

L'indennizzo per le perdite da interruzione di attività contingente è limitato al 20% della somma assicurata.

Questa copertura si applica in tutto il mondo.

La responsabilità ha inizio alla data in cui si verifica la perdita presso l'azienda della terza parte.

La copertura assicurativa non comprende: Perdite da interruzione di attività contingente conseguenti a perdita da pericolo naturale oltreoceano.

1.4.2. Spese supplementari

Il rimborso deve essere fornito per le spese supplementari che risultano probabilmente necessarie da un punto di vista economico per la durata dell'interruzione al fine di mantenere in funzione l'attività. Devono tuttavia essere spese sostenute a seguito di una richiesta di risarcimento danni assicurata.

Per spese supplementari si intende quanto segue:
- costi di minimizzazione delle perdite, ovvero spese supplementari sostenute durante il periodo di indennizzo che servono a minimizzare la perdita;
- spese speciali, ovvero spese supplementari per le quali non può essere fornita prova sufficiente dell'effetto di riduzione della perdita durante il periodo di indennizzo,

rispettivamente il cui effetto di riduzione della perdita si materializza solo allo scadere del periodo di indennizzo (per esempio: sanzioni contrattuali in considerazione dell'impossibilità di esecuzione e/o dell'esecuzione ritardata di ordini accettati).

L'indennizzo per le spese speciali è limitato al 20% della somma assicurata.

Eventuali riduzioni dei costi saranno compensate rispetto alle spese supplementari.

1.4.3. Disposizioni specifiche

Per mancati guadagni e spese supplementari, si applica inoltre quanto segue:

- il periodo di indennizzo dura 24 mesi a partire dal verificarsi dell'evento di perdita assicurato;
- circostanze che avrebbero influenzato il fatturato durante il periodo di indennizzo anche se non vi sono state interruzioni devono essere considerate per il calcolo della perdita;
- se, a seguito della perdita, le attività dell'azienda non vengono riprese, solo i costi che sono effettivamente in corso devono essere indennizzati, e questo esclusivamente se fossero stati coperti dal fatturato qualora non vi fosse stata interruzione. L'importante in tale contesto è la probabile durata dell'interruzione nel contesto del periodo di indennizzo;
- l'indennizzo totale è limitato alla somma assicurata.

La copertura assicurativa non comprende:

a. lesioni personali, nonché circostanze che non hanno un nesso causale con il danno alla proprietà;

b. mancati guadagni e spese supplementari sostenute come conseguenza di un danno da bruciatura o perdita o danno risultante dal fatto che gli articoli assicurati sono stati esposti a fuoco amico o al calore;

c. mancati guadagni e spese supplementari risultanti dalla [esigenza di conformità] ai regolamenti pubblici.

La copertura assicurativa è valida comunque se la perdita da interruzione dell'attività risulta aumentata a seguito della conformità a un regolamento pubblico, purché questo regolamento sia emesso dopo il verificarsi della richiesta di risarcimento a seguito di azioni o decreti entrati in vigore prima del verificarsi della richiesta di risarcimento.

La copertura assicurativa non si applica a quanto segue:

a. ove i regolamenti pubblici si riferiscono ad articoli usati per l'attività che non sono interessati dal danno alla proprietà a seguito di un pericolo assicurato. Se, in considerazione dei regolamenti pubblici, le attività dell'azienda possono essere riprese solo in una sede diversa, la responsabilità deve essere assunta per l'aumento della perdita da interruzione dell'attività solo nella misura dell'importo della perdita dimostrato se l'attività fosse stata ripresa presso la sede originale;

b. mancati guadagni e spese supplementari sostenute a seguito dell'ampliamento degli impianti o di lavori di ammodernamento effettuati dopo il verificarsi della richiesta di indennizzo;

c. mancati guadagni e spese supplementari sostenute a seguito di una mancanza di capitale causati dal danno alla proprietà o alle perdite da interruzione dell'attività.

2. Ambito di applicazione territoriale

2.1. Presso il luogo assicurato

La copertura assicurativa si estende alle sedi indicate nel piano e, in caso di assicurazione antincendio, egualmente ai locali presenti in loco. Ai sensi dell'assicurazione antincendio, deve esservi libero passaggio tra tali sedi.

2.2. Circolazione

Sotto il titolo di circolazione, la copertura assicurativa si applica a quanto segue:

1 Denaro
Denaro al di fuori delle sedi citate fino a CHF 5.000 nei confronti di pericoli assicurati ai sensi della polizza.

2 Beni e attrezzature, compresi i siti di costruzione
Secondo l'assicurazione antincendio, fino al 10% della somma assicurata, con un massimo di CHF 20.000.

Quanto sopra tuttavia si applica esclusivamente se i beni e le attrezzature sono temporaneamente, vale a dire per non oltre due anni, al di fuori delle sedi indicate nel piano.

La copertura assicurativa non comprende:

a. richieste di risarcimento danni per pericoli naturali al di fuori della Svizzera, del principato del Liechtenstein e dei territori di Büsingen e Campione;

b. richieste di risarcimento danni per furto con scasso, violazione di domicilio e rapina verificatisi in capanni, contenitori e strutture incomplete al di fuori della Svizzera, del principato del Liechtenstein e dei territori di Büsingen e Campione.

3. Copertura di rischi futuri

3.1. Nuove acquisizioni, migliorie, incrementi di valore

Ai sensi dell'assicurazione antincendio, le nuove acquisizioni, le migliorie e gli incrementi di valore sono assicurati fino a un importo pari al 10% della somma assicurata contro l'incendio, per un massimo di CHF 20.000.

In caso di richiesta di risarcimento, la somma assicurata con l'assicurazione di rischi futuri deve confluire nella somma assicurata stipulata nel piano.

3.2. Nuove aziende e sedi

Le aziende di nuova fondazione o acquisizione e le nuove sedi sono egualmente assicurate purché:

- la sede legale sia ubicata in Svizzera, nel principato del Liechtenstein e nei territori di Büsingen e Campione;
- la quota di possesso sia 51% o superiore;
- l'ambito di attività abbia la stessa natura commerciale.

Il contraente si impegna a notificare all'assicuratore le nuove sedi entro 6 mesi dalla costituzione o acquisizione. In mancanza di tale notifica, la presente copertura cessa di essere applicabile.

L'assicuratore ha il diritto di:

- rifiutare l'inclusione della nuova azienda entro un mese dal ricevimento di tutte le informazioni richieste per la valutazione del nuovo rischio. Il premio dovuto per la copertura assicurativa fornita durante il periodo interessato resta comunque dovuta;
- provvedere alla copertura assicurativa per il nuovo rischio a condizione del versamento di un premio addizionale o di un aumento della franchigia.

Se non si raggiunge un accordo relativo al premio supplementare relativo alla franchigia, la copertura assicurativa per la nuova azienda cessa di esistere alla scadenza di un periodo di 30 giorni dopo la notifica all'assicuratore.

4. Termine del contratto

4.1. Inizio e termine

La data di inizio e di scadenza sono indicate nel piano.

4.2. Cessazione o rinnovo alla scadenza

Se il contratto non viene annullato 3 mesi prima della scadenza, è tacitamente rinnovato per un ulteriore anno.

Se il contratto è stato concluso per un periodo inferiore a 12 mesi o un anno, l'assicurazione decade alla data indicata.

4.3. Cambio di proprietà

1 Se l'oggetto del contratto d'assicurazione cambia proprietario, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto d'assicurazione passano al nuovo proprietario.

2 Il nuovo proprietario può rifiutare il trasferimento del contratto entro 30 giorni dal trapasso di proprietà.

3 Gli assicuratori può disdire il contratto entro 14 giorni dal momento in cui è venuta a conoscenza dell'identità del nuovo proprietario. Il contratto si estingue al più presto 30 giorni dopo la disdetta.

4.4. Cessazione in caso di richiesta di risarcimento danni

Ciascuna parte ha facoltà di annullare il contratto in seguito al verificarsi di una richiesta di risarcimento danni:

- gli assicuratori devono comunicare la notifica di annullamento non oltre la data del pagamento dell'indennizzo; la responsabilità cesserà trascorsi 14 giorni dal ricevimento della notifica di annullamento da parte del contraente. Al contraente sarà rimborsata la parte di premio relativa al periodo di rischio in corso.
- Il contraente deve inoltrare notifica di annullamento non oltre 14 giorni dopo aver appreso della liquidazione dell'indennizzo. La responsabilità cessa al ricevimento della notifica di annullamento. In caso di perdita totale l'assicuratore ha il diritto di trattenere il premio. In caso di perdita parziale, sarà rimborsata la parte di premio relativa al periodo di rischio in corso, purché la polizza sia in vigore da almeno un anno.

5. Pericoli e perdita o danno assicurati

Purché dichiarato nel piano, la copertura assicurativa si applica a:

5.1. Richieste di risarcimento per incendio e pericoli naturali

5.1.1. Danno da incendio, ovvero danno causato da:

1 incendio;

2 fumo (effetto improvviso e accidentale);

3 fulmine;

4 esplosione e implosione;

5 caduta o atterraggio forzato di aeromobili veicoli spaziali o parti di essi;

6 meteoriti o altri corpi celesti.

La copertura assicurativa non comprende:

a. perdita o danno causati dall'effetto del fumo, ove l'effetto è in linea con la finalità prevista del fumo o graduale;

b. danni da bruciatura non attribuibili a un incendio;

c. perdita o danno risultanti dal fatto che gli articoli assicurati erano esposti a un fuoco amico o al calore;

d. perdita o danno causati da riscaldamento spontaneo, fermentazione, deterioramento inerente;

e. danno ai macchinari, alle apparecchiature e linee elettriche sotto tensione causato dall'effetto dell'energia elettrica stessa, per sovratensione o per il riscaldamento di tali apparecchiature o linee a seguito del loro sovraccarico;

f. danno causato ai dispositivi di protezione elettrica quali fusibili non rinnovabili mentre svolgono la loro normale funzione prevista;

g. perdita o danno risultanti dalla sottopressione (eccetto l'implosione), martello d'acqua, guasto centrifuga o altri effetti operativi dovuti al gioco di forze meccaniche;

h. perdita o danno causati dallo scoppio di pneumatici.

5.1.2. Richieste di risarcimento per pericoli naturali, ovvero perdita o danno causati da:

1 allagamenti;

2 inondazioni;

3 tempesta (= vento a minimo 75 km/h, con caduta alberi o tetti di edifici scoperchiati nelle vicinanze degli articoli assicurati)

4 grandine;

5 valanghe;

6 peso della neve;

7 caduta massi;

8 frane;

9 smottamenti.

La copertura assicurativa sarà fornita contro i danni da pericoli naturali per quanto segue esclusivamente su accordo specifico con consenso specifico degli assicuratori:

a. strutture facilmente trasportabili (per esempio schermi espositivi e ripari permanenti, tende ampie, giostre, stand espositivi e bancarelle fieristiche, strutture gonfiabili e fabbricati industriali a forma di rombo) e strutture che non sono permanenti o voluminose e il loro contenuto.

b. caravan, imbarcazioni e aeromobili unitamente ai relativi accessori;

c. veicoli a motore utilizzati come siti di stoccaggio per merci, in esterni o sotto un tendone;

d. ferrovie a cremagliera, funivie, ski-lift, linee elettriche sospese e piloni (ad eccezione delle griglie locali);

e. articoli ubicati sui siti di costruzione; per sito di costruzione si intende l'intera area in cui le risorse dei materiali sono disponibili e sono presenti relativamente a una costruzione, anche prima dell'inizio e dopo il completamento della stessa;

f. serre, tunnel di polietilene e piante.

La copertura assicurativa non comprende:

a. richieste di risarcimento danni da pericoli naturali all'esterno della Svizzera e del principato del Liechtenstein;

b. perdita o danno causati da cedimento, rigonfiamento, scarsa qualità del terreno di fondazione, design strutturale difettoso, manutenzione inadeguata del fabbricato, mancata adozione di misure protettive, movimenti del terreno indotti artificialmente, caduta neve dai tetti, acque sotterranee, aumento e tracimazione delle acque la cui ricorrenza, a intervalli brevi o lunghi, è nota in base all'esperienza;

c. indipendentemente dalla causa, perdita o danno causati dall'acqua di laghi artificiali o altro impianto idrico artificiale; ritorno di acqua dalle tubazioni;

d. perdita o danno causati dalle attività e dalla gestione [delle risorse] che, sulla base dell'esperienza, devono essere previste, per esempio strutture di superficie e sotterranee, opere di scavo, in occasione dell'estrazione di pietre, ghiaia, sabbia o argilla.

Indennizzi (limite di indennizzo in caso di richieste di risarcimento da pericoli naturali)

1 L'articolo 176 del Supervisory Order (AVO) prevede una riduzione dell'indennizzo in caso di eventi importanti (indennizzo limitato per ogni assicurato a CHF 25 milioni, ogni evento complessivo a CHF 1.000 milioni);

2 gli indennizzi pagabili per il danno alle merci e ai beni mobili non devono essere cumulati con quelli pagabili per i danni ai fabbricati.

3 Le perdite separate nel tempo e nello spazio costituiscono un evento ogniqualvolta attribuibili alla stessa causa atmosferica o tettonica.

5.1.3. Campo di applicazione

L'assicurazione sostituisce gli articoli assicurati distrutti, danneggiati o persi in relazione a un incendio o a un evento di pericolo naturale e rimborsa i costi assicurati risultanti.

5.2. Furto con scasso, violazione di domicilio e rapina
Purché dichiarato nel piano, la copertura assicurativa si applica a:

5.2.1. Richieste di risarcimento per furto con scasso, violazione di domicilio e rapina la cui prova decisiva può essere fornita mediante tracce e impronte, testimoni o sulla base delle circostanze e precisamente

1 Furto con scasso e violazione di domicilio
Per furto con scasso e violazione di domicilio si intende il furto causato dai responsabili dell'illecito entrati forzatamente:
- in un fabbricato oppure
- in un locale di un fabbricato oppure
- che hanno forzato l'apertura di un contenitore in esso custodito.

I capanni e i contenitori del sito sono equiparati ai fabbricati.

Il danno da furto causato dall'apertura utilizzando le chiavi, le schede magnetiche o i codici corretti, o simili, purché il responsabile dell'illecito le abbia acquisite in occasione di un furto con scasso e violazione di domicilio o di una rapina, saranno equiparati al furto con scasso e violazione di domicilio.

Per quanto riguarda il contenuto di camere blindate, casseforti, cassette di sicurezza e altri contenitori, l'assicuratore si assume la responsabilità solo se questi sono chiusi a chiave e se le chiavi e i codici
- sono portati dalle persone responsabili per le stesse sulla propria persona oppure
- attentamente custoditi lontano presso il domicilio dalle stesse persone oppure
- chiusi a chiave in contenitore equivalente, per cui le disposizioni sopra citate si applicano alle chiavi e ai codici degli stessi.

2 Rapina
Per rapina si intende un furto sotto:
- minaccia di violenza oppure
- uso di violenza

nei confronti dell'assicurato, dei propri dipendenti o persone conviventi nel nucleo familiare.

Il furto ogniqualvolta una persona è incapace di offrire resistenza in considerazione di morte, incoscienza o di un incidente è equiparato alla rapina.

3 L'assicurazione comprende
danni ai fabbricati e agli impianti appartenenti al proprietario o al contraente oppure per i quali il secondo è responsabile in qualità di affittuario, purché tale danno sia insorto in occasione del furto con scasso e violazione di domicilio o rapina assicurati.

La copertura assicurativa non comprende:

a. danni causati dalle persone conviventi nello stesso nucleo familiare dell'assicurato o al suo servizio, purché la loro posizione ufficiale permetta loro accesso ai locali assicurati;

b. perdita o danno insorti come conseguenza di un incendio e di eventi di pericoli naturali (sottoparagrafo 5.1).

5.2.2. Campo di applicazione
L'assicurazione sostituisce gli articoli assicurati distrutti, danneggiati o persi in relazione a furto con scasso e violazione di domicilio o rapina e rimborsa i costi assicurati risultanti.

5.3. Danno da acqua
Purché dichiarato nel piano, la copertura assicurativa si applica a:

5.3.1. Danno da acqua
Per danno da acqua si intende la perdita o il danno causati da:

1 acqua o altri liquidi fuoriusciti da:
- tubazioni di trasporto liquidi in linea con la relativa finalità prevista, che servono l'attività assicurata o il fabbricato in cui sono ubicati gli articoli assicurati;

- attrezzature e apparati collegati a tali tubazioni;
- impianti di riscaldamento e serbatoi, e da scambiatori di calore e/o impianti di circolazione pompe di calore per il recupero di tutti i tipi di calore ambientale (quali radiazione solare, calore geotermico, acque sotterranee, aria ambiente e simili) e/o dispositivi di condizionamento che servono solo il fabbricato assicurato.

La copertura assicurativa non comprende:

a. danni ai liquidi fuoriusciti e perdita degli stessi;

b. danni causati dai liquidi che si miscelano tra loro in impianti a tenuta;

c. danni causati in occasione del riempimento o scarico e quando si esegue la manutenzione su contenitori per liquidi e tubazioni;

d. danno agli impianti di raffreddamento causato da gelo prodotto artificialmente, nonché danno allo scambiatore di calore e/o a impianti di circolazione pompe di calore e/o dispositivi di condizionamento aria stessi a causa della miscelazione di acqua con altri liquidi o gas all'interno di tali impianti;

e. il costo della riparazione delle tubazioni idrauliche e delle linee per liquidi danneggiate, nonché gli apparati connessi agli stessi (eccetto in caso di danno da gelo).

2 Perdita o danno derivanti dalla fuoriuscita improvvisa, ma non graduale, di acqua da acquari, da fontane ornamentali o dal letto dei fiumi.

3 Acqua piovana, neve e acqua di disgelo, purché l'acqua sia penetrata nel fabbricato attraverso il tetto, o dalla grondaia o da tubi di scarico esterni.

La copertura assicurativa non comprende:

a. danno alla facciata dell'edificio (pareti esterne compreso l'isolamento) e al tetto (strutture portanti, superficie del tetto e isolamento);

b. i costi sostenuti per lo scongelamento e la riparazione di grondaie e tubazioni di scarico esterne, nonché i costi di sgombero neve e ghiaccio;

c. perdita o danno causati dalla penetrazione di acqua attraverso lucernari aperti;

d. perdita o danno causati dalla penetrazione di acqua da aperture nel tetto in occasione della costruzione di nuovi fabbricati, ricostruzione o altre opere;

4 Il rigurgito di fogne per quanto riguarda il danno all'interno del fabbricato.

La copertura assicurativa non comprende:

danno causato dal rigurgito di fogne, per il quale è responsabile il proprietario delle fogne.

5 Acqua di falda all'interno del fabbricato.

6 Gelo su impianti idraulici. Il rimborso riguarda i costi sostenuti per lo scongelamento e la riparazione delle tubazioni e degli apparati ad esse connessi, installati dall'assicuratore all'interno del fabbricato ove questi risultino danneggiati dal gelo.

7 L'assicurazione comprende
Contenitori per ufficio e contenitori domestici, purché
- siano utilizzati come spazio di lavoro, sala attrezzi o spazio abitabile e
- dispongano di impianto idraulico e/o elettrico proprio oppure dei collegamenti necessari a tal fine.

La copertura assicurativa non comprende:

a. perdita o danno derivanti da cedimento, scarsa qualità del terreno di costruzione, progettazione strutturale difettosa, manutenzione inadeguata del fabbricato, difetto di introduzione di misure protettive;

b. perdita o danno insorti come conseguenza di un incendio e di eventi di pericoli naturali (sottoparagrafo 5.1).

8 In conformità all'assicurazione del fabbricato, la copertura comprende inoltre:

- I costi sostenuti per scoprire tubazioni scoppiate e per murare o coprire le tubazioni riparate, compresi i costi di rilevamento, anche all'esterno del fabbricato, purché tali tubazioni servano il fabbricato assicurato. L'indennizzo di cui al presente è limitato a un massimo di CHF 5.000 per richiesta di risarcimento.
- Perdita di canone di locazione. Questa copertura non si applica all'assicurazione di hotel e case pubbliche, case per vacanze e appartamenti.

5.3.2. Campo di applicazione
L'assicurazione sostituisce gli articoli assicurati distrutti, danneggiati o persi in relazione a danno da acqua e rimborsa i costi assicurati risultanti.

5.4. Rottura di vetri fissi e ceramiche sanitarie
Purché dichiarato nel piano, la copertura assicurativa si applica a:

5.4.1. Richieste di risarcimento danni per rottura vetri
Le richieste di risarcimento danni per rottura vetri si riferiscono alla rottura, nei locali commerciali assicurati, di:

1 Vetri fissi nei fabbricati
Vetri fissi permanenti facenti parte dei locali commerciali. Facciate e rivestimenti murali in vetro e blocchi di vetro sono parimenti assicurati.

2 Vetri fissi negli arredi
Vetri fissi in attrezzature mobili o accessori (escluse le merci).

3 Ceramiche sanitarie
lavelli, vasche (comprese le cisterne), urinatoi (comprese le pareti divisorie) e bidet.

4 L'assicurazione comprende:
- la rottura di superfici di cottura in vetro-ceramica;
- danno ai ripiani delle cucine in pietra naturale o artificiale;
- rottura dei vetri in capanni e contenitori del sito;
- rottura di vetri in armadi espositivi e insegne al neon appartenenti all'assicurato o da questi affittate, in Svizzera, nel principato del Liechtenstein e nei territori di Büsingen e Campione;
- costi dei vetri di sicurezza;
- i costi sostenuti per iscrizione, applicazione foglio/pellicola, incisione, sabbiatura ecc. del vetro rotto;
- rottura vetri in caso di rivolta civile. In deroga alle esclusioni generali, la rottura dei vetri è parimenti assicurata quando si verifica in occasione di rivolte civili e come conseguenza delle misure adottate per combattere le stesse.

5 Materiali simili al vetro
I materiali simili al vetro devono essere equiparati al vetro se utilizzati in alternativa.

La copertura assicurativa comprende quanto segue esclusivamente su accordo specifico:

a. danni a dipinti e stampe (pitture, laccatura, cristalli, incisioni o altri abbellimenti). Se la copertura è compresa su accordo specifico, il danno va rimborsato esclusivamente ove si sia verificata rottura simultanea del vetro;

b. vetri fissi già incrinati al momento dell'inizio dell'assicurazione;

c. vetro fisso con un'area superficiale superiore a 4 m^2;

d. articoli in circolazione o in esposizione.

La copertura assicurativa non comprende:

a. perdita o danno insorti in occasione di opere eseguite su o con vetri fissi relativi agli articoli;

b. rottura del vetro in collettori solari;

c. cristallerie manomesse; vetri ottici; stoviglie in vetro; contenitori di vetro; dispositivi per illuminazione di qualsiasi tipo, lampadine, specchi tipo veneziano, vetro colorato, piastre per stemmi;

d. danno conseguente e danno da usura;

e. danno ad apparecchiature elettriche e meccaniche, compresi i servizi igienici automatici;

f. danno al vetro di schermi di visualizzazione e display di ogni tipo;

g. perdita o danno insorti come conseguenza di un incendio e di eventi di pericoli naturali (sottoparagrafo 5.1).

5.4.2. Campo di applicazione
L'assicurazione prevede il rimborso del danno risultante dalla rottura di vetri fissi assicurati e ceramiche sanitarie e dei risultanti costi assicurati.

6. Esclusioni generali

La copertura assicurativa non comprende:

1 Gli articoli e i costi assicurati o che devono essere assicurati presso un'agenzia di assicurazione cantonale.

2 Servizi forniti da servizi nazionali pubblici e dai vigili del fuoco, dalla polizia o da altra parte obbligata a prestare assistenza.

3 Perdita o danno derivanti da acqua di laghi artificiali e impianti idrici artificiali.

4 Perdita o danno derivanti da
- terremoto;
- eruzioni vulcaniche;
- alterazione della struttura del nucleo dell'atomo.

Queste esclusioni non si applicano se il contraente è in grado di provare che la richiesta di risarcimento non è in alcun modo connessa a tali eventi.

5 Perdita o danno in occasione di
- eventi bellici
- violazione della neutralità;
- rivoluzione, ribellione, sommosse, rivolte civili (atti di violenza contro persone o proprietà in occasione di disordini, tumulti o cortei rivoltosi) e le misure adottate per combattere tali situazioni.
  L'esclusione delle rivolte civili non si applica alla rottura dei vetri.

7. Pagamento del premio

7.3. Pagamento del premio
Il premio è dovuto in anticipo alla data stabilita per ciascun anno assicurativo. In caso di pagamento a rate, queste sono da considerare differite.

7.4. Modifica tariffe premio
In caso di modifica del premio, delle regole che regolamentano le franchigie o, in caso di pericoli naturali, del limite di indennizzo, può essere richiesto un adeguamento del contratto. La variazione deve essere notificata non oltre 25 giorni prima della scadenza dell'anno assicurativo.

Se il contraente non concorda con la variazione, può annullare la parte del contratto interessata da tale modifica oppure l'intero contratto. L'annullamento ha effetto a condizione pervenga agli assicuratori entro e non oltre l'ultimo giorno dell'anno assicurativo.

8. Procedura in caso di richiesta di risarcimento danni

8.1. Obblighi

8.1.1. Il contraente o il richiedente legittimo devono:

1 informare immediatamente l'assicuratore in merito al verificarsi di un evento assicurato;

2 fornire all'assicuratore tutte le informazioni relative alla causa e i dettagli della richiesta di risarcimento e consentire eventuali indagini che possano dimostrarsi utili;

3 al verificarsi della richiesta di risarcimento, fare tutto il possibile per minimizzare la perdita o il danno e recuperare gli articoli assicurati; qualsiasi istruzione impartita dagli assicuratori a tal riguardo deve essere rispettata;

4 astenersi dall'apportare modifiche agli articoli danneggiati che potrebbero rendere difficile od ostacolare l'identificazione della causa o l'entità della perdita o danno, salvo queste non servano a minimizzare la perdita o il danno o non siano di pubblico interesse.

8.1.2. In caso di furto con scasso e violazione di domicilio e rapina, il contraente o il richiedente legittimo devono inoltre:

1 segnalare immediatamente l'evento alla polizia, richiedere un'indagine ufficiale e non rimuovere o alterare le impronte o le tracce del fatto senza previo consenso della polizia;

2 adottare le misure adeguate, al meglio della propria conoscenza e in conformità alle istruzioni della polizia o dell'assicuratore, per identificare il responsabile dell'illecito e recuperare gli articoli mancanti;

3 informare immediatamente l'assicuratore se gli articoli rubati vengono restituiti.

8.1.3. In caso di assicurazione per mancati guadagni e spese addizionali:

1 notificare all'assicuratore la ripresa delle attività commerciali;

2 su richiesta dell'assicuratore, redigere una dichiarazione provvisoria all'inizio e alla fine del periodo di interruzione o del periodo di indennizzo. L'assicuratore o il proprio perito hanno diritto a prendere parte all'inventario.

8.2. Determinazione dell'importo del risarcimento

1 La somma assicurata non costituisce prova dell'esistenza di o del valore degli articoli assicurati. L'assicurato deve fornire prova dell'importo della richiesta di risarcimento.

2 L'importo della richiesta di risarcimento deve essere determinato dalle parti contraenti stesse, da un esperto congiunto, o a seguito di una valutazione di un esperto.

3 La richiesta di valutazione di un esperto può essere effettuata dall'assicurato o dall'assicuratore. Ciascuna parte nomina un esperto e i due esperti scelgono un arbitro prima dell'inizio del processo di determinazione dell'importo della richiesta. Se gli esperti sono in accordo, le loro conclusioni sono vincolanti per entrambe le parti contraenti. Se le opinioni sono discordanti, l'arbitro decide in merito alle questioni ancora oggetto di contestazione, entro i limiti delle conclusioni di entrambi gli esperti. Ciascuna parte contraente deve sostenere i costi del proprio esperto; entrambe le parti contraenti devono sostenere metà dei costi dell'arbitro.

8.3. Calcolo dell'indennizzo

8.3.1. Punti generali

1 In caso di perdita totale, l'indennizzo è limitato alla somma assicurata.

2 In caso di perdita parziale, il massimo rimborsabile è il costo della riparazione.

3 I costi di minimizzazione della perdita devono essere indennizzati entro il limiti della somma assicurata. Se tali costi, quando aggiunti all'indennizzo, superano la somma assicurata, ne è previsto il rimborso solo se tali costi sono stati ordinati dall'assicuratore.

4 Non sono tenuti in considerazione i valori affettivi.

5 Per gli articoli in disuso, viene rimborsato il valore di mercato corrente.

6 L'assicuratore non ha l'obbligo di accettare beni recuperati o danneggiati.

7 L'assicuratore può a sua scelta provvedere a fare eseguire le riparazioni necessarie da parte di artigiani da lui nominati oppure pagare l'indennizzo in contanti.

8.3.2. Articoli e costi

L'indennizzo per articoli assicurati deve essere calcolato sulla base del relativo valore di sostituzione al momento della richiesta di risarcimento, meno il valore della parte rimanente.

Il valore di sostituzione è:

1 in caso di merci e prodotti naturali, il valore di mercato, ovvero
   - per merci acquistate, il costo;
   - per merci prodotte dal contraente stesso, il prezzo di vendita.

2 In caso di apparecchiature, articoli di uso quotidiano, effetti personali ed effetti dei visitatori, l'importo richiesto per acquistare o produrre nuovamente l'articolo (costo di sostituzione) e, in caso di perdita parziale, non oltre il costo della riparazione. Eventuali parti rimanenti esistenti devono essere valutate al relativo costo di sostituzione.

   In caso di assicurazione basata sul valore di mercato corrente, la somma rimborsata deve essere pari all'importo richiesto al momento della richiesta di risarcimento per acquistare nuovamente l'articolo, meno eventuali riduzioni di valore dovute all'usura o ad altre ragioni in caso di perdita parziale, non oltre i costi della riparazione. Eventuali parti rimanenti esistenti devono essere valutate al relativo valore di mercato corrente.

3 In caso di fabbricati, il costo di costruzione rettificato in base ai correttivi locali in vigore meno il danno pre-esistente e il valore della parte rimanente.

   Se il fabbricato non viene ricostruito entro 2 anni nella stessa municipalità, nelle dimensioni originali e per la stessa finalità, il valore di sostituzione non può superare il valore di mercato. Questa clausola si applica anche quando la ricostruzione non è eseguita dall'assicurato, suo successore nella proprietà o chiunque al momento della richiesta di risarcimento abbia titolo giuridico all'acquisizione del fabbricato.

   In caso di assicurazione basata sul valore di mercato corrente, la somma rimborsata deve corrispondere al costo di sostituzione meno le riduzioni di valore del fabbricato verificatesi a partire dalla sua costruzione. Eventuali parti rimanenti esistenti saranno valutate di conseguenza.

4 In caso di debitori inadempienti, la differenza tra i proventi effettivamente ottenuti e quelli previsti se non si fosse verificato l'evento.

5 In caso di contante, il valore nominale, in caso di monete e medaglie, metalli preziosi, pietre preziose e perle non montate, il prezzo di mercato al momento della richiesta di risarcimento e in caso di altro denaro, l'importo della perdita dimostrato.

6 In caso di titoli e azioni, il costo del processo di riscatto nonché eventuali perdite di interessi e dividendi.

   Se il processo di riscatto non conduce ad annullamento, l'assicuratore deve pagare l'indennizzo per le azioni e i titoli non riscattati. L'assicuratore è autorizzato a fornire il rimborso in genere per i titoli.

7 In caso di fluttuazioni del prezzo di mercato, la differenza tra il prezzo di sostituzione effettivo delle merci e il prezzo di mercato per tali merci alla data della richiesta di risarcimento che il contraente deve sostenere. La copertura è limitata alla differenza tra il prezzo di mercato alla data della richiesta di risarcimento e il prezzo di sostituzione effettivo al primo giorno lavorativo successivo alla data della richiesta di risarcimento in cui è possibile la sostituzione.

8 In caso di costi di decontaminazione del terreno e dell'acqua di estinzione, la spesa deve essere rimborsata solo se regolamenti pubblici:
   - sono stati emessi come risultato di atti o decreti entrati in vigore prima del verificarsi della richiesta di risarcimento;
   - sono stati emessi entro un anno dal verificarsi della richiesta di risarcimento;
   - sono stati notificati all'assicuratore, indipendentemente dai periodi di tempo prescritti per l'appello, entro 3 mesi dal momento in cui il contraente è venuto a conoscenza dello stesso;
   - riguardano la contaminazione che sia stato dimostrato derivante dalla perdita o danno di cui al presente.

   Se un'eventuale contaminazione esistente del terreno è aumentata a seguito del verificarsi dell'evento, deve essere rimborsata solo la spesa che supera l'importo richiesto per la rimozione della contaminazione preesistente e precisamente indipendentemente dal fatto che questo importo sarebbe aumentato se non si fosse verificato l'evento.

L'indennizzo viene pagato esclusivamente laddove il contraente non sia in grado di richiedere alcun rimborso o non sia in grado di richiedere il rimborso completo in conformità ad altro contratto assicurativo.

8.4. Sottoassicurazione

1 Regola della media
Se la somma assicurata è inferiore al valore di sostituzione (sottoassicurazione), la richiesta di risarcimento sarà rimborsata esclusivamente in proporzione al rapporto esistente tra la somma assicurata e il valore di sostituzione.

2 In caso di richieste di risarcimento il cui importo sia inferiore al 10% della somma assicurata, con un massimo di CHF 20.000, non si applica alcuna sottoassicurazione.

3 In caso di assicurazione prima perdita, la richiesta di risarcimento sarà rimborsata fino al limite della somma assicurata concordata, senza conteggiare eventuale sottoassicurazione.

4 Dichiarazione di fatturato
Se il fatturato dichiarato è troppo basso, la richiesta di risarcimento deve essere rimborsata nella proporzione esistente tra il fatturato dichiarato e il valore effettivo per l'anno finanziario dichiarato.

8.5. Franchigie

1 Richieste di risarcimento per pericoli naturali
Per ciascuna richiesta di risarcimento, il richiedente legittimo deve sostenere il 10% dell'indennizzo, con un minimo di CHF 2.500 e un massimo di CHF 50.000.

La franchigia è in ogni caso dedotta una volta per evento per le assicurazioni su beni mobili e fabbricati.

2 Costi di decontaminazione
Il richiedente legittimo deve sostenere il 20% dell'indennizzo calcolato come franchigia.

3 Altre perdite o danni
Per ciascuna richiesta di risarcimento, la franchigia indicata in polizza è a carico del richiedente legittimo.

8.6. Tipo di assicurazione

Si tratta di un'assicurazione d'indennità secondo la legge federale sui contratti d'assicurazione.

8.7. Dovere di diligenza

1 Prevenzione del danno
Il contraente è obbligato ad agire con diligenza e precisamente ad adottare le misure ragionevolmente prevedibili nelle circostanze per proteggere gli articoli assicurati contro i pericoli assicurati.

2 Sicurezza della fornitura idrica
Il contraente ha l'obbligo di garantire
- che le tubazioni idrauliche e di altri liquidi, comprese eventuali apparecchiature e dispositivi connessi alle stesse, siano mantenute in perfette condizioni di funzionamento a proprie spese;
- che sia predisposta la pulizia degli impianti idraulici o di altri liquidi ostruiti;
- che sia prevenuto il congelamento delle tubazioni idrauliche adottando misure adeguate; si dovrà in particolare provvedere, fintanto che il fabbricato o i locali non sono occupati, anche se solo temporaneamente, allo scarico professionale delle tubazioni idrauliche, comprese eventuali apparecchiature e dispositivi collegati alle stesse, salvo che l'impianto di riscaldamento non sia tenuto in funzione tramite comando adeguato

3 Apparecchiature elettroniche di elaborazione dei dati
Il contraente deve

- adottare qualsiasi misura per garantire che, in seguito a una richiesta di risarcimento, i dati e i programmi per ulteriore elaborazione possano essere ripristinati;
- conservare copie e dati in modo tale che non possano essere distrutti insieme agli originali.

4 Biciclette
Il proprietario è obbligato ad annotare la marca e il numero di telaio e a fornire queste informazioni in caso di richiesta di risarcimento. Le biciclette tenute all'aperto devono essere chiuse con un lucchetto.

5 Carte di credito e di debito/clienti
I possessori di carte di credito e debito/clienti sono obbligati a conformarsi ai Termini e condizioni generali della società emittente la carta.

9. Disposizioni varie

9.1. Violazione di regole, doveri e, obblighi

Gli assicuratori hanno il diritto di ridurre l'indennizzo dell'importo per il quale l'evento e l'entità della perdita o danno siano stati influenzati da violazione negligente di:
- obblighi di diligenza;
- disposizioni contrattuali o statutarie;
- obblighi.

9.2. Assicurazione multipla

Se lo stesso interesse è assicurato contro lo stesso rischio e per lo stesso tempo con più di una compagnia assicurativa in modo tale che le somme assicurate insieme superino il valore assicurato (assicurazione multipla), il contraente è obbligato ad informare immediatamente la compagnia assicurativa.

A questo proposito sono validi gli articoli 46b e 46c della legge federale sui contratti di assicurazione.

9.3. Garanzia collaterale

Gli assicuratori sono responsabili nei confronti dei creditori ipotecari che hanno notificato all'assicuratore del loro mutuo e le cui richieste di risarcimento non sono coperte dai beni del debitore fino all'importo dell'indennizzo, anche se il richiedente legittimo ha rinunciato al proprio diritto di indennizzo in totale o in parte.

Questa disposizione non deve essere applicata quando il creditore ipotecario sia esso stesso un richiedente legittimo o quando abbia causato la perdita o danno intenzionalmente o per grave negligenza.

9.4. Altre disposizioni

In aggiunta a queste condizioni si applicano le Condizioni Generali distribuite nel contesto delle informazioni precontrattuali.

RVA Broker internazionale di assicurazioni

RVA ASSOCIATI SA
Via Maggio 1A | CP 1829 | CH 6901 Lugano
tel +41 91 260 02 02 | www.rvasa.ch | info@rvasa.ch

Addendum 1

alle CGA / *on wordings*

1. **Casco mobilia domestica / *Accidental damage to contents* (AFB CH 4-5, point 5)**

Somma PR / *Sum FL* : CHF 3'000 , Franchigia / *Deductible* : CHF 300 , Premio / *Premium* : CHF 150

Se indicato in polizza, è assicurata la copertura danneggiamento improvviso della mobilia domestica, ossia tutti i beni mobili ad uso privato di proprietà delle persone assicurate, fino a concorrenza della somma di assicurazione di CHF 3'000. La variante Casco mobilia domestica include anche tutte le apparecchiature mobili ad uso privato di proprietà delle persone assicurate, per il cui utilizzo è necessaria l'energia elettrica (allacciamento alla rete elettrica o batteria), fino a concorrenza della somma di assicurazione di CHF 3'000. Inoltre, comprende anche tutti gli attrezzi per lo sport ad uso privato (ad es. attrezzi ginnici, pattini in linea, snowboard, sci) nonché gli oggetti di equipaggiamento che servono per proteggersi da infortuni durante le attività sportive (ad es. maschera da scherma, casco di protezione), di proprietà delle persone assicurate, fino a concorrenza della somma di assicurazione di CHF 3'000. Biciclette e biciclette elettriche con un prezzo di catalogo superiore a CHF 1'000 sono considerate attrezzi per lo sport.

If indicated in the Policy, the accidental damage to household contents is insured, i.e. all items of movable property for private use belonging to the insured persons, up to the sum insured of CHF 3'000. The accidental damage to contents variant also includes accidental damage to all items of movable equipment for private use belonging to the insured persons and requiring electrical energy to operate (connection to the mains or battery), up to the sum insured of CHF 3'000. Furthermore, it also includes all sports equipment for private use belonging to the insured persons (e.g. fitness equipment, rollerblades, snow boards, skis) as well as items of equipment used to protect against injury in the course of sports activities (e.g. protective clothing for fencing, crash helmet), up to the sum insured of CHF 3'000. Bicycles and electic bicycles with a catalog price of more than CHF 1'000 shall be deemed to be sports equipment.

2. **Dispositivi automatici a moneta / *Vending machines* (AFB CH 4-5, point 4)**

Limite massimo / *Limit massimo* : CHF 5'000

Se indicato in polizza, sono assicurate le spese per la riparazione o la sostituzione di dispositivi automatici a moneta a seguito di un furto con scasso o di un tentativo comprovato di furto con scasso. L'indennità viene calcolata in base al valore di sostituzione (importo del riacquisto) del dispositivo automatico a monete al momento del sinistro. Il denaro è assicurato fino a un importo di CHF 500 per dispositivo automatico.

If indicated in the Policy, the costs for the repair or replacement of a vending machine due to a burglary or demonstrated attempted burglary are insured. The compensation shall be calculated according to the replacement value (repurchase amount) of the vending machine at the time of the event of a loss. Money shall be insured up to an amount of CHF 500 per vending machine.

3. **Martore, roditori, insetti e animali selvatici / *Martens, rodents, insects and wild animals* (AFB CH 4-5, point 5.9)**

Limite totale / *Limit in all* : CHF 10'000 , Franchigia C.E. / *E.C. deductible* : CHF 500

Nella copertura estesa, sono inoltre assicurati: danni agli immobili causati da martore, roditori, insetti e animali selvatici (mammiferi e uccelli). Non sono assicurati (a.) danni causati da termiti, tarli o insetti del legno e tarme, (b.) danni causati da animali domestici o qualsiasi animale tenuto privatamente o per scopi commerciali; (c.) rimozione di nidi di qualsiasi tipo o i costi di espulsione e difesa da martore, roditori e insetti.

In the extended coverage, it is also insured: damage to the buildings caused by martens, rodents, insects and wild animals (mammals and birds). IT is not insured: (a.) damage caused by termites, woodworm, or wood-boring insects and moths, (b.) damage by pets or any privately or commercially kept animals, (c.) removal of nests of any type and or the costs of expulsion of and defence against martens, rodents or insects.

4. Piatti doccia e vasche da bagno / *Shower and bath tubs* (AFB CH 4-5, point 5.5)

Limite totale / *Limit in all* : CHF 5'000

Sono inoltre assicurati: piatti doccia e vasche da bagno, incluse pareti divisorie.

Are also insured: shower tubs and bath tubs, including partitions.

5. Integrazione-chiarificazione rispetto alle spese di ricerca, di scoprimento e di riparazione / *Integration-clarification regards the costs for locating, exposing and repairing* (AFB CH 4-5, point 4.3.1.9 and 4.3.1.11)

Questo limite di copertura è indicato nel Certificato / *This coverage limit is indicated in the Certificate.*

In caso di danni d'acqua assicurati sono coperte inoltre:

- le spese per la localizzazione, lo scoprimento e la riparazione delle condutture (anche quelle del gas) avariate e per rimurare o ricoprire quelle riparate che si trovano all'interno e all'esterno dello stabile assicurato, a condizione che la conduttura appartenga allo stabile assicurato o rientri nelle installazioni assicurate che si trovano sul fondo dello stabile assicurato. Sono coassicurati sonde sotterranee, accumulatori, registri geotermici e simili;
- le spese per l'installazione e lo smantellamento dei necessari collegamenti idrici e di scarico provvisori;
- le spese per la riparazione delle condutture dell'acqua, compresi contatori dell'acqua, installati all'interno dello stabile, e degli apparecchi a essi collegati, danneggiati a causa del gelo o del disgelo delle stesse, a seguito del loro congelamento, e delle condutture esterne interrate che servono esclusivamente allo stabile assicurato.

Non sono assicurate:

- le spese di ricerca, scoprimento e ripristino delle condutture, se tali misure sono ordinate dalle autorità o se eseguite per motivi di manutenzione o risanamento;
- le spese per lo scoprimento, la muratura o la copertura di sonde sotterranee, accumulatori e registri geotermici e simili, riparati a causa di un calo progressivo delle prestazioni.

Spese di ricerca, scoprimento e riparazione sono coassicurate se l'assicurazione stabili cantonale non eroga alcuna prestazione. Inoltre, i costi di ricerca sono assicurati anche nel caso che il danno non rientra nei rischi assicurati ma questo è stato provato solo dopo aver svolto l'opera di ricerca autorizzata dall'assicuratore. La ricerca deve sempre orientarsi all'utilizzo di moderni strumenti appositi in modo da evitare la rottura di muri.

For insured water damage also covered are:

- *the costs for locating, exposing and repairing burst pipelines as well as bricking up or covering/roofing repaired pipelines (incl. gas lines) inside and outside the insured building, provided the pipes belong to the insured building or to the insured equipment on the grounds of the insured building. Also insured are boreholes, underground thermal storage tanks, geothermal collectors and similar installation;*
- *the costs for installing and removing necessary, temporary water and drainage connections;*
- *the costs for the repair of frost-damaged water pipe installations incl. water meters and appliances connected thereto inside the building and pipes outside in the ground, provided they only serve the insured building, or the costs of thawing out such pipes, installations and appliances that have become frozen.*

Not insured are:

- *the costs for locating, exposing and maintaining pipes if the measures are officially ordered or occur for the purpose of maintenance or refurbishment;*
- *the costs for exposing and bricking up or covering/roofing repaired boreholes, underground thermal storage tanks, geothermal collectors and similar installations due to a general decline in performance.*

Location, exposure and repair costs due to a natural hazard event are also insured if the cantonal building insurance does not provide any benefit. Moreover, locating costs are insured even in the event that the damage is not insured but has been proven only after the search authorized by the insurer. The research requires always the use of modern tools to avoid breaking the walls.

6. Caduta alberi, pali del telegrafo o pali della luce / *Falling trees, telegraph poles or lamp-posts*

Quando assicurata la copertura estesa, il presente contratto di assicurazione copre gli immobili per perdita o danni direttamente causati dai seguenti rischi assicurati: caduta di alberi, pali del telegrafo o pali della luce. Non pagheremo per: perdita o danni causati da alberi abbattuti o potati all'interno del sito.

When extended cover is insured, this contract of insurance covers the buildings for loss or damage directly caused by the following insured perils: falling trees, telegraph poles or lamp-posts. We will not pay: for loss or damage caused by trees being cut down or cut back within the premises.

7. Inclusione ambiente esterno / *External environment inclusion* (AFB CH 4-5)

Come da somme riportate nel certificato / *As per sums indicated in the certificate*

Quando è assicurata la copertura estesa (sommosse interne, danneggiamento doloso, scontri con autovettura, crollo di edifici + martore/roditori/insetti + caduta alberi) e/o il danneggiamento di installazioni tecniche, automaticamente la copertura è garantita anche sull'ambiente esterno (giardini, installazioni edili esterne, fondamenta speciali) assicurato in polizza.

When extended coverage (civil disturbance, malicious damage, vehicle impact, building collapse + martens/rodents/insect + falling trees) and/or technical installation are insured, automatically the coverage works even for the external environment (gardens, structural installations outside of the building, special foundations) insured in the policy.

8. Estensione sostituzione serrature / *Key replacement extension* (AFB CH 4-5, point 4.3.1.11)

Estensione rispetto alle CGA / *Wordings extension :*

- Case uni-familiari: CHF 5'000 (sostituzione serrature), CHF 10'000 (serrature provvisorie)
  Single-family houses: CHF 5'000 (key replacement), CHF 10'000 (emergency locks)
- Case pluri-familiari e stabili commerciali: CHF 10'000 (sostituzione serrature), CHF 20'000 (serrature provvisorie)
  Multi-family houses and commercial buildings: CHF 10'000 (key replacement), CHF 20'000 (emergency locks)

9. Estensione reddito locativo / *Rental income extension* (AFB CH 4-5, point 4.3.1.4)

Limite annuo rispetto alla somma stabile assicurata / *Annual limit with reference to the building insured sum*: 15%

10. *Third Party Recourse Clause for property located outside Switzerland*

The insurance company is liable, up to the maximum amount agreed under the liability limit, for the sums that the insured must pay in principal, interest and expenses – as civil liable pursuant to of law – for damages caused to the property of third parties, neighbours and/or tenants from an indemnifiable claim according to the terms of the policy. The insurance includes the damages deriving from interruptions or suspensions, total or partial, of economic activities or use of the assets, up to the sum of CHF 100'000. The insured must immediately inform the insurer of the civil or criminal proceedings brought against him, providing all the documents and evidence useful for the defence and the insurer will have the right to take over the management of the case and the defence of the insured. The insured must refrain from any transaction or recognition of his responsibility without the consent of the insurer.

11. Copertura tecnica / *Technical coverage* (replacement of TID – 12.2013)

Limiti come da certificato max CHF 100'000, franchigia CHF 500 / *Limits stated in the certificate max CHF 100'000, deductible CHF 500*

Cose assicurate – Assicuriamo impianti tecnici dell'edificio uniti in modo fisso all'edificio assicurato oppure al relativo terreno, a condizione che essi appartengano al proprietario dello stabile, compresi i cablaggi e le condotte ai quali essi sono allacciati, così come i radiatori e la rubinetteria, conformemente alle categorie seguenti:

- Impianti di sicurezza e di allarme, come pure i citofoni;
- Gli impianti destinati al trasporto di persone, alla pulizia delle facciate, ascensori;
- I meccanismi di apertura/chiusura di portoni, di batterie, di porte, di saracinesche e di finestre; così come anche sistemi di comando della stabile (domotica), comandi e motori d'altre installazioni tecniche d'immobile;
- Gli impianti di illuminazione fissi esterni e le insegne luminose (compreso i vetri o plexiglas o simili);
- Gli impianti di riscaldamento , di climatizzazione, di aerazione e di distribuzione dell'acqua o recupero di acqua piovana, compreso impianti di irrigazione da giardino;
- Le sonde geotermiche e i collettori di superficie;
- Le antenne e le parabole fisse; gli impianti solari e fotovoltaici;
- I quadri elettrici per l'alimentazione dello stabile;
- Piscine, whirlpool, saune, hammam.

Eventi e danni assicurati – L'assicurazione copre il danneggiamento e la distruzione che si verificano all'improvviso in modo imprevisto e che sono conseguenza di una causa interna o esterna all'installazione assicurata. Ad esempio: errore di manipolazione, dolo, vizio di costruzione, corto-circuito o variazione di tensione, sotto-pressione, corpi estranei, disfunzioni, vento e pressione della neve. È inclusa la perdita in seguito a furto.

Costi supplementari assicurati – I costi seguenti sono indennizzati al seguito di un danno assicurato: spese di sgombero e di smaltimento, spese di decontaminazione, spese di supplementari per delle istallazioni di rimpiazzo, perdita di guadagno per le installazioni fotovoltaiche (diaria di CHF/kWc 3.60 (apr-set) o 1.60 (ott-mar) per 12 mesi massimo; proporzionale), in ragione di un'impossibilità di iniettare l'eccesso d'energia prodotta in una rete pubblica o privata, prestazioni di scavo o costruzione per la constatazione e l'eliminazione di un danno.

Modalità di indennizzo – Sono indennizzati nel limite del "valore attuale" ("valore a nuovo" dedotto il deprezzamento/ammortamento al massimo del 70%) le spese destinate a ristabilire la cosa assicurata nello stato immediatamente prima del sinistro, a cui un plusvalore risultante dalla riparazione sarà dedotto dopo i primi 5 anni dalla prima messa in servizio. Il danno totale (le spese di ripristino sono superiori al "valore attuale", oppure la cosa rubata non viene ritrovata in 4 settimane) viene risarcito al "valore a nuovo" nei primi 5 anni dalla prima messe in servizio, oltre i quali al "valore attuale". Le sonde geotermiche vengono rimborsate al "valore a nuovo" durante 30 anni a partire dalla prima messa in servizio, oltre i quali al "valore attuale" (deprezzamento annuale del 4% dopo i 30 anni).

Esclusioni:

- Installazioni tecniche d'esercizio/impresa che servono l'attività commerciale;
- Cose che non sono ancora in grado di funzionare normalmente;
- Equipaggiamenti tecnici apportati dal locatario;
- Installazioni tecniche di comunicazione (es. telefoni);
- Materiali di consumo, pezzi soggetti ad usura o regolare rimpiazzo (es. liquidi, lampade, batterie);
- Installazioni di produzione di biogas, installazione di cogenerazione (calore ed energia);
- Costi di modifica, miglioria, revisione o manutenzione;
- Danni dovuti a incendio, eventi naturali o acque;
- Danni per i quali un altro soggetto è responsabile legalmente in virtù di un contratto (non si applica per i costi supplementari);
- Danni risultanti dall'influenza inevitabile dell'utilizzazione alla quale una cosa assicurata è destinata (es. usura, corrosione); tuttavia, sono coperti i danni assicurati consecutivi di altre cose assicurate;
- Danni dovuti a vizi o difetti che erano o dovevano essere conosciuti dal contraente o dal proprietario;
- I danni risultanti da una mancanza di manutenzione;
- Elettrodomestici (es. da cucina, lavanderia, tempo libero).

RVA ASSOCIATI SA
Via Maggio 1A | CP 1829 | CH 6901 Lugano
tel +41 91 260 02 02 | www.rvasa.ch | info@rvasa.ch

Insured items – We insure technical installations of the building permanently connected to the insured building or to the relative ground, provided that they belong to the owner of the building, including the wiring and pipelines to which they are connected, as well as the radiators and the taps, in accordance with the following categories:

- *Security and alarm systems, as well as intercoms;*
- *Installations for the transport of persons, cleaning of facades, elevators;*
- *The mechanisms for opening/closing doors, batteries, gate, shutters and windows; as well as control systems of the building (home automation), controls and engines of other technical installations of buildings;*
- *Outdoor fixed lighting installations and light signs (including glass or plexiglas or similar);*
- *Heating, air conditioning, aeration and water distribution or rainwater recovery systems, including garden irrigation systems;*
- *Geothermal probes and surface collectors;*
- *Fixed antennas and parabolas; solar and photovoltaic systems;*
- *The electrical panels for powering the building;*
- *Swimming pools, whirlpools, saunas, hammams.*

Insured damages and risks – The insurance covers damage and destruction that suddenly occur unexpectedly and which are the consequence of an internal or external cause of the insured installation. For example: handling error, malice, construction defect, short circuit or voltage variation, under pressure, foreign bodies, malfunctions, wind and snow pressure. Loss after theft is included.

Supplementary costs insured – The following costs are indemnified as a result of insured damage: clearing and disposal costs, decontamination costs, additional costs for replacement installations, loss of income for photovoltaic installations (per day CHF/kWc 3.60 (apr-set) or 1.60 (oct-mar) for 12 months maximum, proportional) due to an inability to inject excess energy produced in a public or private network, excavation or construction services for the detection and elimination of damage.

Compensation mode - Are compensated within the limits of the "current value" ("value at new" minus the depreciation/amortization to a maximum of 70%) the expenditures to restore the thing insured in the state immediately before the accident, to which a surplus-value resulting from the repair will be deducted after the first 5 years from the initial startup. The total damage (the restoration costs are higher than the "current value", or the stolen goods are not recovered in 4 weeks) is reimbursed to the "value at new" in the first 5 years from the initial startup, beyond which the "current value". The geothermal probes are reimbursed at a "value at new" up to 30 years from the time they are put into service, beyond which they are valued at "current value" (annual depreciation of 4% after 30 years).

Exclusions:

- *Technical operating/business installations that serve the commercial activity;*
- *Things that are not yet able to function normally;*
- *Technical equipment provided by the tenant;*
- *Technical communication installations (ex phones);*
- *Consumables, parts subject to wear or regular replacement (ex liquids, lamps, batteries);*
- *Biogas production installations, cogeneration installation (heat and energy);*
- *Costs of modification, improvement, revision or maintenance;*
- *Damage due to fire, natural events or water;*
- *Damages for which another person is legally responsible under a contract (does not apply for additional costs);*
- *Damages resulting from the unavoidable influence of the use to which an insured thing is destined (ex wear and corrosion); however, the consecutive insured damages of other insured items are covered;*
- *Damages due to defects or faults that were or should have been known by the contractor or the owner;*
- *Damage resulting from a lack of maintenance;*
- *Appliances (ex kitchen, laundry, free time).*

Lead U/W

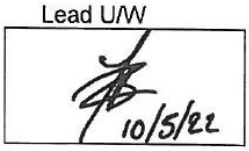

Lloyd's syndicate approval

AFB
2623
623

Holiday Home Clause 09.2008

1. Insured Items:

In addition and specification of the wording AFB CH5 amended, the insured contents include only the furniture and the Assured's items which are permanently kept at the specified risk location. Personal effects and luggage are excluded from this cover.

2. Exclusions:

The following items are excluded from the cover:

- Jewellery, Furs, Gold, Silver, Silver items
- Fine Art
- Notebooks, Laptops, PC's, EDV-Hard and Software
- Mobile phones
- Personal effects and luggage

3. Deductible:

- CHF 1'000.-- each and every claim
  For burglary and water damage if the premises are unoccupied.
- CHF 300.-- each and every claim
  For burglary, if the premises are unoccupied and there is an alarm system installed which is linked to the police or a security company.
- CHF 200.-- each and every claim
  For all other claims, and if the premises are occupied.
- Natural perils according article 7.4.1 of the AFB CH5 amended

4. Definition:

Unoccupied: the premises are considered unoccupied if they have been uninhabited for more than four consecutive days.

LLOYD'S

HHC 09.2008

Clausola di Estensione del Terremoto

In considerazione del premio aggiuntivo pagato e soggetti ai termini, alle condizioni e alle esclusioni di questa polizza, salvo quanto previsto nel presente documento, questa polizza è estesa a copertura della perdita o del danno alla proprietà assicurata risultante del terremoto.

IMPORTANTE: La presente estensione non è disponibile nei Cantoni Vallese, Grigioni, Basilea Città, Basilea Campagna e San Gallo.

La seguente copertura è operante per danni fisici o distruzione di immobili direttamente causati da scosse di terremoto, con i quali si intendono – unicamente ai fini della presente estensione – crollo, caduta, fessurazione, rottura, spostamento, schiacciamento, rottura, scoppio, frattura o frantumazione di proprietà assicurata ai sensi della presente polizza risultante da un urto, scossa, tremore o convulsione della superficie terrestre causata da forze sismiche naturali. Fatta eccezione per l'incendio e/o la fuoriuscita di acqua da impianti domestici idrici e di riscaldamento direttamente o indirettamente causati da terremoto, tutte le perdite, danni o distruzione risultanti direttamente o indirettamente da qualsiasi rischio derivante sono esclusi dalla presente assicurazione.

In caso di dubbio sul fatto che l'evento fosse un terremoto, è determinante l'accertamento del Servizio Sismico Svizzero (SED). Se più di un urto, scossa, tremore o convulsione si verificano entro l'arco di centosessantotto ore, tutti i danni assicurati o la distruzione derivante da essi sono considerati come un'unica perdita ai fini della presente estensione.

Se le perdite dovute al terremoto sono coperte da un'istituzione cantonale o di altra natura, la presente assicurazione è da considerarsi un'assicurazione supplementare ed è limitata alla quota non coperta dall'istituzione. L'importo deducibile di un'istituzione cantonale o di altra natura non è oggetto della presente copertura assicurativa.

Cosa è coperto	**Cosa non è coperto**
In considerazione del premio pagato e sulla base delle disposizioni, condizioni ed esclusioni della presente polizza, salvo quanto previsto al suo interno, la presente assicurazione si estende alla copertura per perdita o danni alla proprietà assicurata: (a) direttamente causati da scossa di terremoto o (b) da incendio direttamente o indirettamente causato da terremoto o (c) dalla fuoriuscita di acqua da impianti domestici idrici e di riscaldamento direttamente o indirettamente causate da terremoto. **Franchigia terremoto** In relazione alla perdita assicurata causata da danno o distruzione fisica in seguito a una scossa di terremoto, siamo responsabili solo per l'importo che durante l'arco di centosessantotto ore consecutive eccede CHF 25 000 o il 10% dell'importo della perdita, a seconda di quale valore sia superiore.	Non pagheremo per: (a) Danni a immobili o strutture in costruzione, compresi materiali e forniture per gli stessi. (b) Danni a vialetti, pavimentazioni, cordoli, ponticelli e marciapiedi. (c) Danni o distruzione non scoperte o, se scoperte, non segnalate agli assicuratori complete di relativo valore entro un anno dall'inizio del terremoto che ha causato il danno o la distruzione. (d) Danni causati dal crollo di intercapedini create artificialmente. (e) Danni causati da terremoti provocati artificialmente.

Si applicano le Condizioni generali contenute nelle Informazioni precontrattuali in aggiunta a queste condizioni.

RVA Broker internazionale di assicurazioni
Via Maggio 1 · C.P. 5929 · CH-6901 Lugano

AFB 2623 623

31/3/20

ASA | SVV

Schweizerischer Versicherungsverband
Association Suisse d'Assurances
Associazione Svizzera d'Assicurazioni

Norme per l'assicurazione degli stabili

Edizione 2012

1 Nozione di stabile

1.1 È stabile, secondo le norme della tecnica in materia d'assicurazione, ogni prodotto non mobile dell'attività edile, comprese le sue parti integranti, che è coperto da un tetto, contiene dei locali utilizzabili ed è costruito quale installazione permanente.

1.2 La costruzione grezza di un fabbricato nel senso indicato qui sopra, è pure considera-ta come stabile (fabbricato in costruzione). Per contro, il materiale da costruzione non ancora incorporato nello stabile, è considerato come bene mobile.

1.3 Non sono considerate come stabili le costruzioni provvisorie, cioè quelle costruzioni che non sono erette a titolo d'installazione permanente come le baracche da cantiere, baracconi da fiera e per feste.

2 Delimitazione

2.1 L'assicurazione degli stabili comprende anche quelle installazioni edili che, pur non essendo parte integrante del fabbricato, ne fanno normalmente parte, appartengono al proprietario dello stabile e che sono fissate o adattate al fabbricato in modo che non possono essere separate senza notevole perdita di valore o senza provocare danni importanti all'edificio.

2.2 Non sono compresi nell'assicurazione degli stabili:

2.2.1 lo scavo generale, il pompaggio e l'evacuazione delle acque, i lavori di livellamento, i lavori di riempimento e di sistemazione esterni, il consolidamento del terreno di fondazione;

2.2.2 i beni mobili, le installazioni inerenti l'esercizio;

2.2.3 i costi secondari.

3 Regolamentazione speciale

3.1 Per case d'abitazione ed appartamenti, fanno parte dello stabile tutti gli oggetti che, secondo l'uso locale, costituiscono l'arredamento generale dello stabile e che appartengono al proprietario dello stabile, anche se possono essere asportati senza notevole perdita di valore o danni importanti all'edificio.

3.2 Per gli impianti industriali, artigianali e agricoli costituiti sia da costruzioni che da installazioni inerenti l'esercizio, l'assicurazione degli stabili comprende ciò che fa parte unicamente o prevalentemente della struttura della costruzione, come condutture d'acqua, d'aria e di energia a partire dal generatore risp. dall'entrata nello stabile sino ai dispositivi di consumo (compresa la distribuzione centrale e secondaria). Le parti di impianto inerenti l'esercizio come pure le condutture di ogni genere che le collegano, sono escluse dall'assicurazione degli stabili, indipendentemente dal modo in cui sono fissate. Ne fanno parte in modo particolare, il macchinario (incluse le installazioni di comando) e le installazioni e relative fondamenta che servono unicamente o prevalen-temente all'esercizio.

3.3 Le installazioni edili che sono state effettuate dal locatario o affittuario, fissate allo stabile, devono essere assicurate da questo.

4 Convenzione speciale

Solo mediante convenzione speciale, l'assicurazione degli stabili copre nei limiti della somma assicurata fissata a tale scopo:

4.1 Fondazioni speciali, consolidamento scavo generale, (palificazioni con trivellazione, battitura, in calcestruzzo, in legno e palificazioni speciali, palizzate, palizzate a incastro e alternate, sbadacchiature, ancoraggi).

4.2 Le installazioni edili all'esterno dello stabile assicurato, che non appartengono allo stesso ma che però fanno parte del complesso, quali

- Apiari
- Aste per bandiere
- Bacini di chiarificazione
- Bacini per torchi
- Capanne da giardino
- Cisterne
- Colletori solari
- Condutture d'acqua e d'energia
- Fontane
- Fosse del letame
- Fosse e recipienti per colaticcio
- Impiantio solare fotovoltaico
- Padiglioni
- Pergole
- Piscine
- Pollai
- Pompe di calore
- Posteggi per biciclette
- Pozzi di filtrazione
- Pozzi neri
- Recinti, stecconate
- Recipienti
- Rimesse per attrezzi
- Rimesse per carri
- Scale
- Serre
- Sili
- Sonde e registri sotterranei
- Tende da sole/paraluce (installazioni permanenti)
- Serbatoi (tank) comprese le tubazioni e vasche (artigianali)
- Stalle per bestiame minuto
- Tettoie
- Voliere

4. 3 valore artistico o storico degli stabili e parti di stabili.

4.4 Le opere edili all'esterno dello stabile assicurato prevalentemente esposte al rischio dei danni delle forze della natura, ad esempio

- Canali
- Fondamenta
- Gallerie
- Marciapiedi
- Muri di sostegno
- Passerelle
- Ponti
- Portoni d'entrata
- Rampe
- Terrazze

5 Cose accessorie

Nel dubbio esse condividono la sorte dell'oggetto principale.

ESEMPI

Soluzioni differenti sono menzionate nella polizza o nel processo-verbale di stima dello stabile.

1. Parti integranti dello stabile

Abbeveratoi automatici
Allarme ed estinzione incendio, installazioni di -
Antenne (solo quelle appartenenti al proprietario dello stabile)
Ascensori
Aspiratore centrale (accessori inclusi)
Avvisatori d'incendio
Basculla (parte edile)
Bestiame, dispositivi per attaccare il -
Bollitori (boiler) (eccettuate le aziendali)
Cassette delle lettere (anche isolate)
Celle frigorifere (parte edile)
Centrali elettriche (parte edile)
Ceppo delle campane
Cisterne, comprese le vasche (senza le aziendali)
Collettori solari
Condizionamento d'aria, impianti di – (senza gli aziendali)
Condotte forzate ed a vacuum
Condutture del telefono
Condutture elettriche (senza quelle delle centrali elettriche)
Cucine, installazioni per - (fornelli, dispense, frigoriferi, lavatrici di ogni genere, non d'esercizio ma incl. cucine per alberghi e ristoranti)
Cucine per alberghi e ristoranti
Decalcificazione d'acqua, installazioni di - (eccettuate le aziendali)
Epurazione delle acque, impianti di - (parte edile)
Essiccatoi, installazioni di - (parte edile)
Finestre doppie (anche se non montate)
Forge (parte edile)
Forni per mattoni e laterizi (parte edile)
Gioco dei birilli (parte edile)
Impiantio solare fotovoltaico
Incenerimento rifiuti, impianti di - (parte edile)
Installazioni sanitarie
Lampade, anche all'aperto (senza le aziendali, le lampadine e i tubi al neon)
Lavanderie * (eccettuate le aziendali)
Macchine elettriche (incorporate nella parte edile)
Parafulmini
Paratoie di presa
Pavimenti, rivestimenti per - *
Pesa a ponte, basculla (parte edile)
Pitture decorative
Pompe termiche
Pompe (per il riscaldamento dei locali o l'approvvigionamento d'acqua)
Pompe per la circolazione d'acqua
Ponti elevatori per veicoli (parte edile)
Pozzi e cantine per serbatoi
Protezione civile, impianti di – (senza equipaggiamenti per la protezione civile *)
Quadri di comando (eccettuati gli aziendali)
Riscaldamento, installazioni di - (eccettuate le aziendali)
Scale mobili
Scritte reclame (gravate, immurate o dipinte)
Serbatoi, comprese le vasche (senza gli aziendali)
Sili (parte edile)
Silos per foraggi (parte edile)
Sprinkler, impianti -
Stand di tiro (senza bersagli e installazioni di trasporto)
Tappeti fissati (moquettes)
Tende da sole/paraluce (solo installazioni fissate permanenti allo stabile)
Ventilazione, impianti di - (senza gli aziendali)
Verniciatura a spruzzo, installazioni per la - (parte edile)
Vetrine

2. Installazioni edili

(vedi a tergo cif. 2.1)

Affumicatoi
Allarme, installazioni d' -
Altari
Altoparlanti, installazioni di -
Apparecchi d'intercomunicazione
Banchi
Banchi d'officina
Banchi mescita (buffet, bar)
Buffet
Cabine telefoniche
Cappelle in laboratori
Casseforti
Confessionali
Cunicoli per cavi
Fonti battesimali
Guardaroba
Installazioni telefoniche per uso interno
Installazioni per il trattamento dell'acqua (eccettuate le aziendali)
Lavagne a muro
Locali del tesoro
Palchi
Paraventi (se appartenenti al proprietario dello stabile)
Pile per acquasanta
Podi
Pulpiti
Rampe adattabili
Recipienti (eccettuati gli aziendali)
Sauna, installazioni di -
Scaffali
Scaricatori a scivolo
Sedili
Sirene d'allarme
Supporti per botti
Tabernacoli
Tavoli da laboratorio
Vetrine per manifesti e d'esposizione
Whirl-Pools

3. Beni mobili

Ammortizzatori
Apparecchi e centrali telefonici
Armadi e tavoli per riscaldare
Aspirapolvere, installazioni di -
Aspirazione del fieno, installazioni per l' - (parte meccanica)
Banchi di vendita e relativi elementi
Basculla (parte meccanica)
Bilance
Binari (all'interno dello stabile e sull'area d'esercizio)
Caldaie a vapore
Caldaie elettriche (aziendali)
Caldaie per formaggio
Campane, con meccanismo di suoneria
Cartelli pubblicitari
Casse miscelatrici
Cavi EED
Centrali elettriche (parte meccanica)
Compactus, installazioni di -
Contatori
Cucine, installazioni per (aziendali, ma senza le cucine negli alberghi e nei ristoranti)
Cuoci-foraggio
Elevatori e carica-fieno
Elevatori per foraggio
Epurazione delle acque (parte meccanica)
Equipaggiamento per la prote zionicivile *
Essiccatoi, installazioni di (parte meccanica)
Evacuazione del letame, installazioni per l' -
Forge (parte meccanica)
Forni di arroventamento
Forni e stufe a scopo aziendale
Forni fusori (cublotto)
Forni per la tempera
Forni per mattoni e laterizi (parte meccanica)
Fusione, impianti di -
Gasometri
Gioco dei birilli (parte meccanica)
Graticci *
Gru, impianti di -, compresi i binari
Impianti di orologeria (senza le condutture)
Incenerimento dei rifiuti, impianti per l' - (parte meccanica)
Macchine e turbine a vapore
Macchine elettriche * (aziendali)
Macchine lavastoviglie *
Macchine per colaticcio e letame
Mescolatrici
Molazze
Motori (ad eccezione di quelli che servono per lo stabile o parti di esso)
Mungitrici
Organi
Orologi da campanile
Palmenti
Pesa a ponte, basculla (parte meccanica)
Piattaforme mobili
Pompe (aziendali)
Ponti elevatori per veicoli (parte meccanica)
Posta pneumatica, installazioni per la -
Presse
Reclame luminosa
Refrigerazione, impianti di - (parte meccanica)
Scrematrici centrifughe
Seghe a telaio
Serbatoi (parte meccanica)
Sili (parte meccanica)
Sili per foraggio (parte mobile)
Soffiatrici
Supporti prismatici
Torchi per la frutta
Trasmissioni
Trasporti, impianti di -
Trasporto di trucioli, installazioni di -
Turbine
Verniciatura a spruzzo (parte meccanica)
Vetrine, installazioni mobili di -

Osservazione: *= Regolamentazione speciale per le case d'abitazione conformemente alla norma prevista alla cifra 3.1 a tergo

La Sua nota informativa personale

Chi siamo - Siamo il sottoscrittore/i sottoscrittori di Lloyd's indicati nel contratto di assicurazione e/o nel certificato di assicurazione.

Informazioni essenziali - Noi raccogliamo e utilizziamo le informazioni pertinenti relative a Lei al fine di fornirLe la Sua copertura assicurativa o la copertura assicurativa di cui Lei si avvale e per ottemperare ai nostri obblighi di legge.

Queste informazioni comprendono dettagli come il Suo nome, l'indirizzo e i dati di contatto, nonché eventuali altre informazioni che raccogliamo in relazione alla copertura assicurativa di cui Lei si avvale. Queste informazioni possono comprendere anche dati più sensibili come, ad esempio, informazioni sul Suo stato di salute ed eventuali condanne penali.

In alcuni casi, potremmo aver bisogno del Suo consenso per elaborare certi tipi di informazioni che La riguardano (compresi dati sensibili sul Suo stato di salute ed eventuali condanne penali). Se abbiamo bisogno del Suo consenso, glielo chiederemo separatamente. Lei non dovrà dare il Suo consenso e potrà ritirarlo in qualunque momento. Tuttavia, se Lei non darà il Suo consenso, o se lo ritirerà, ciò potrebbe incidere sulla nostra capacità di fornire la copertura assicurativa di cui Lei si avvale e potrebbe impedirci di fornirLe la copertura o di gestire le Sue domande di indennizzo.

Per come funziona l'assicurazione, le Sue informazioni potrebbero essere condivise con vari soggetti terzi operanti nel settore assicurativo e da loro utilizzate. Ad esempio, assicuratori, agenti o broker, riassicuratori, liquidatori, subfornitori, autorità di regolamentazione, autorità giudiziarie, organismi preposti alla prevenzione e al rilevamento delle frodi e del crimine e database assicurativi obbligatori. Divulgheremo le Sue informazioni personali solo in relazione alla copertura assicurativa che forniamo e nella misura richiesta o permessa dalla legge.

I dati su altre persone da Lei forniti a noi - Nel caso in cui Lei fornisca a noi, al Suo agente o broker i dati relativi ad altre persone, Lei dovrà fornire a tali persona la presente nota informativa.

Desidera ulteriori informazioni? - Per ulteriori informazioni su come utilizziamo le Sue informazioni personali, consulti le nostre note informative complete, disponibili online sui nostri siti o, su richiesta, in altri formati.

Come contattarci e i Suoi diritti - Lei ha dei diritti in relazione alle informazioni che noi conserviamo su di Lei, tra cui il diritto di accesso alle Sue informazioni. Se desidera esercitare i Suoi diritti, parlare di come utilizziamo le Sue informazioni o richiedere una copia delle nostre note informative complete, può contattare noi, l'agente o il broker che ha organizzato la Sua assicurazione e loro le forniranno i nostri dati di contatto:

RVA Associati SA
Via Maggio 1A, CP 1829
CH-6901 Lugano
+41 91 260 02 02
info@rvasa.ch

LLOYD'S

LMA 9151